Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 298 del 22 dicembre 1994 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 22 dicembre 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 167

MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1994.

Individuazione delle confederazioni sindacali e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che partecipano alla trattativa per la stipulazione del contratto collettivo nazionale del comparto del personale dipendente dai Ministeri di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593.

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1994.

Individuazione delle confederazioni sindacali e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che partecipano alla trattativa per la stipulazione del contratto collettivo nazionale della autonoma separata area di contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale, e relative specifiche tipologie professionali, dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto del personale dei Ministeri di cui all'art. 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593.

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1994.

Individuazione delle confederazioni sindacali e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che partecipano alla trattativa per la stipulazione del contratto collettivo nazionale del comparto del personale degli enti pubblici non economici di cui all'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593.

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1994.

Individuazione delle confederazioni sindacali e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che partecipano alla trattativa per la stipulazione del contratto collettivo nazionale della autonoma separata area di contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale, e relative specifiche tipologie professionali, dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto del personale degli enti pubblici non economici, di cui all'art. 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593.

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1994.

Individuazione delle confederazioni sindacali e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che partecipano alla trattativa per la stipulazione del contratto collettivo nazionale del comparto del personale delle regioni e delle autonomie locali di cui all'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593.

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1994.

Individuazione delle confederazioni sindacali e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che partecipano alla trattativa per la stipulazione del contratto collettivo nazionale della autonoma separata area di contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale, e relative specifiche tipologie professionali, dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto del personale delle regioni e delle autonomie locali di cui all'art. 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593.

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1994.

Individuazione delle confederazioni sindacali e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che partecipano alla trattativa per la stipulazione del contratto collettivo nazionale del comparto del personale delle aziende ed amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo di cui all'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593.

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1994.

Individuazione delle confederazioni sindacali e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che partecipano alla trattativa per la stipulazione del contratto collettivo nazionale della autonoma separata area di contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale, e relative specifiche tipologie professionali, dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto del personale delle aziende ed amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo di cui all'art. 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593.

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1994.

Individuazione delle confederazioni sindacali e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che partecipano alla trattativa per la stipulazione del contratto collettivo nazionale del comparto del personale del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593.

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1994.

Individuazione delle confederazioni sindacali e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che partecipano alla trattativa per la stipulazione del contratto collettivo nazionale della autonoma separata area di contrattazione per il personale non medico con qualifica dirigenziale, e relative specifiche tipologie professionali, dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto del personale del Servizio sanitario nazionale, di cui all'art. 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593.

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1994.

Individuazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che partecipano alla trattativa per la stipulazione del contratto collettivo nazionale della apposita area di contrattazione collettiva per la dirigenza medica e veterinaria, e relative specifiche tipologie professionali, del Servizio sanitario nazionale, di cui all'art. 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593.

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1994.

Individuazione delle confederazioni sindacali e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che partecipano alla trattativa per la stipulazione del contratto collettivo nazionale del comparto del personale della scuola di cui all'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593.

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1994.

Individuazione delle confederazioni sindacali e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che partecipano alla trattativa per la stipulazione del contratto collettivo nazionale del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593.

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1994.

Individuazione delle confederazioni sindacali e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che partecipano alla trattativa per la stipulazione del contratto collettivo nazionale della autonoma separata area di contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale, e relative specifiche tipologie professionali, dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione di cui all'art. 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593.

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1994.

Individuazione delle confederazioni sindacali e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che partecipano alla trattativa per la stipulazione del contratto collettivo nazionale del comparto del personale dipendente dalle università di cui all'art. 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593.

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1994.

Individuazione delle confederazioni sindacali e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che partecipano alla trattativa per la stipulazione del contratto collettivo nazionale della autonoma separata area di contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale, e relative specifiche tipologie professionali, dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto del personale delle università di cui all'art. 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593.

SOMMARIO

MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 1° dicembre 1994.

Individuazione delle confederazioni sindacali e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che partecipano alla trattativa per la stipulazione del contratto collettivo nazionale del comparto del personale dipendente dai Ministeri di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593.

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dai decreti legislativi 10 novembre 1993, n. 470, e 23 dicembre 1993, n. 546, riguardante la «razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto l'articolo 45 del decreto legislativo n. 29/1993, come modificato dall'art. 15 del decreto legislativo n. 470/1993, il quale al comma 2 prevede che «i contratti collettivi nazionali sono stipulati per comparti della pubblica amministrazione comprendenti settori omogenei o affini» ed, al comma 3, disciplina il procedimento per la determinazione e composizione dei comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego;

Visto l'art. 46 del decreto legislativo n. 29/1993, in base al quale per ciascuno dei comparti di contrattazione collettiva individuati ai sensi dell'art. 45, comma 3, dello stesso decreto legislativo n. 29/1993, come modificato dall'articolo 15 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, i contratti collettivi nazionali riguardanti il personale con qualifica dirigenziale non compreso nell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo n. 29/1993, sono definiti in distinte autonome separate aree di contrattazione collettiva;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 1993, n. 593, riguardante la «determinazione e composizione dei comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego, di cui all'art. 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29»;

Visto l'art. 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 593/1993, che determina la composizione del comparto di contrattazione collettiva del personale dipendente dai Ministeri, prevedendo altresì che il relativo contratto collettivo nazionale è stipulato, per la parte pubblica dall'Agenzia di cui all'art. 50, e, per la parte sindacale, dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale nell'ambito del comparto e dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

Visto l'art. 50 del decreto legislativo n. 29/1993, come modificato dall'art. 17 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, che istituisce l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 25 gennaio 1994, n. 144, che, ai sensi del citato articolo 50 del decreto legislativo n. 29/1993, definisce il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 47, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993, come modificato dall'art. 22 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, in base al quale «la maggiore rappresentatività sul piano nazionale delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali è definita con apposito accordo tra il Presidente del Consiglio dei Ministri o un suo delegato e le confederazioni sindacali individuate ai sensi del comma 2, da recepire con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, per gli aspetti di interesse regionale»;

Visto l'art. 47, comma 2, del decreto legislativo n. 29/1993, come modificato dall'art. 22 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, in base al quale «fino alla emanazione del decreto di cui al comma 1, restano in vigore e si applicano anche alle aree di contrattazione di cui all'art. 46, le disposizioni di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, e alle conseguenti direttive emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Tale normativa resta in vigore e si applica anche in sede decentrata fino a quando non sia data applicazione a quanto previsto dall'art. 45, comma 8»;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, che definisce i criteri di riferimento da utilizzare dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica per la determinazione della maggiore rappresentatività sul piano nazionale delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali operanti nel settore del pubblico impiego;

Vista la direttiva di cui alla circolare 11 marzo 1991, n. 72549/8.93.5 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 1991, concernente - in attuazione del citato articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395/1988 - le modalità di accertamento del requisito della maggiore rappresentatività sul piano nazionale delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali operanti nel settore del pubblico impiego;

Viste le direttive-circolari n. 15/93 del 16 aprile 1993 e n. 4/94 del 28 febbraio 1994 (pubblicate, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 21 aprile 1993 e nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 4 marzo 1994), riguardanti l'aggiornamento dei dati di cui alla citata direttiva-circolare dell'11 marzo 1991, i cui criteri e parametri vengono in rilievo, a norma della stessa direttiva-circolare, in tutte le «circostanze in cui è necessaria la individuazione della effettività sindacale, tenuto conto che i detti parametri costituiscono certamente riferimenti oggettivi»;

Tenuto conto che, in base ai criteri ed ai parametri di cui alle citate direttive-circolari dell'11 marzo 1991, del 16 aprile 1993 e del 28 febbraio 1994, sono da considerare maggiormente rappresentative sul piano nazionale le confederazioni sindacali nei confronti delle quali sia stata accertata, in base alla predetta circolare, la rappresentatività qualificata in almeno due comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego di organizzazioni sindacali di categoria ad esse aderenti ovvero che siano presenti nella composizione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

Tenuto conto altresì che in base ai criteri ed ai parametri di cui alle citate direttive-circolari dell'11 marzo 1991, del 16 aprile 1993 e del 28 febbraio 1994 sono da considerare maggiormente rappresentative sul piano nazionale le organizzazioni sindacali le quali, oltre al requisito della minima diffusione territoriale, abbiano superato anche «o quello collegato alla procedura elettiva o il criterio della consistenza associativa rilevata in base alle deleghe conferite alle amministrazioni dai dipendenti per la ritenuta del contributo sindacale»;

Viste le note con le quali le amministrazioni ricomprese nel comparto «Ministeri» hanno trasmesso i dati in riferimento alle direttive-circolari in precedenza citate;

Tenuto conto dei dati inviati dalle pubbliche amministrazioni in relazione alle predette direttive-circolari e dell'attuale composizione del consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 maggio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 4 giugno 1994, con il quale il Ministro per la funzione pubblica, on. prof. Giuliano Urbani, è stato delegato a provvedere alla «attuazione ... del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29» e ad «esercitare... ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative a tutte le materie che riguardano... 1) Funzione pubblica»;

Decreta:

Art. 1.

In attesa dell'attuazione dell'art. 47, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'art. 22 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, per la parte sindacale partecipano alla trattativa per la stipulazione del contratto collettivo nazionale del comparto del personale dipendente dai Ministeri di cui all'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593:

le seguenti organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto dei «Ministeri»:

1) C.G.I.L./F.P./Ministeri;

2) C.I.S.L./F.I.L.S.;

3) U.I.L./Stato;

4) CONF.S.A.L./UNSA;

5) UNSCP (Unione nazionale segretari comunali e provinciali) («particolare categoria»);

le seguenti confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale:

Confederazione generale italiana del lavoro (C.G.I.L.);

Confederazione italiana sindacato lavoratori (C.I.S.L.);

Confederazione unione italiana del lavoro (U.I.L.);

Confederazione sindacati autonomi lavoratori (CONF. S.A.L.);

Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori (C.I.S.A.L.);

Confederazione italiana sindacati nazionali lavoratori (C.I.S.N.A.L.);

Confederazione italiana dirigenti d'azienda (C.I.D.A);

Confederazione autonoma dei quadri direttivi della funzione pubblica (CONFE.DIR.);

Rappresentanze sindacali di base-Confederazione unitaria di base (R.d.B./CUB);

Unione sindacati professionisti pubblico-privato impiego (U.S.P.P.I),

(in ottemperanza all'ordinanza incidentale di sospensione del TAR Lazio - sezione I - del 13 luglio 1994 e della ordinanza di rigetto dell'appello del Consiglio di Stato-sezione IV - del 22 novembre 1994), con riserva dell'esito finale del giudizio pendente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 1° dicembre 1994

Il Ministro: URBANI

94A8018

DECRETO 1° dicembre 1994.

Individuazione delle confederazioni sindacali e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che partecipano alla trattativa per la stipulazione del contratto collettivo nazionale della autonoma separata area di contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale, e relative specifiche tipologie professionali, dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto del personale dei Ministeri di cui all'art. 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593.

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dai decreti legislativi 10 novembre 1993, n. 470, e 23 dicembre 1993, n. 546, riguardante la «razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto l'art. 45 del decreto legislativo n. 29/1993, come modificato dall'art. 15 del decreto legislativo n. 470/1993, il quale al comma 2 prevede che «i contratti collettivi nazionali sono stipulati per comparti della pubblica amministrazione comprendenti settori omogenei o affini» ed, al comma 3, disciplina il procedimento per la determinazione e composizione dei comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego;

Visto l'art. 46, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993, in base al quale per ciascuno dei comparti di contrattazione collettiva individuati ai sensi dell'art. 45, comma 3, dello stesso decreto legislativo n. 29/1993, come modificato dall'art. 15 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, i contratti collettivi nazionali riguardanti il personale con qualifica dirigenziale non compreso nell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo n. 29/1993, sono definiti in distinte autonome separate aree di contrattazione collettiva;

Visto l'art. 46, comma 2, del citato decreto legislativo n. 29/1993, in base al quale i contratti collettivi nazionali delle autonome separate aree di contrattazione di cui al comma 1 sono stipulati «dall'Agenzia di cui all'art. 50, per la parte pubblica, e, per la parte sindacale dalle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale e delle organizzazioni sindacali interessate maggiormente rappresentative sul piano nazionale nell'ambito della rispettiva area di riferimento, assicurando un adeguato riconoscimento delle specifiche tipologie professionali»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 1993, n. 593, riguardante la «determinazione e composizione dei comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego, di cui all'art. 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29»;

Visto l'art. 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 593/1993, che determina la composizione del comparto di contrattazione collettiva del personale dipendente dai Ministeri;

Visto l'art. 11 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 593/1993, il quale definisce una autonoma separata area di contrattazione collettiva per il personale con qualifica dirigenziale dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto «Ministeri», prevedendo altresì che il relativo contratto collettivo nazionale è stipulato, per la parte pubblica dall'Agenzia di cui all'art. 50, e, per la parte sindacale, dalle organizzazioni sindacali interessate maggiormente rappresentative sul piano nazionale nell'ambito dell'autonoma separata area di contrattazione collettiva, assicurando un adeguato riconoscimento delle relative specifiche tipologie professionali, e dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

Visto l'art. 50 del decreto legislativo n. 29/1993, come modificato dall'art. 17 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, che istituisce l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 25 gennaio 1994, n. 144, che, ai sensi del citato articolo 50 del decreto legislativo n. 29/1993, definisce il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 47, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993, come modificato dall'art. 22 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, in base al quale «la maggiore rappresentatività sul piano nazionale delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali è definita con apposito accordo tra il Presidente del Consiglio dei Ministri o un suo delegato e le confederazioni sindacali individuate ai sensi del comma 2, da recepire con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, per gli aspetti di interesse regionale»;

Visto l'art. 47, comma 2, del decreto legislativo n. 29/1993, come modificato dall'art. 22 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, in base al quale «fino alla emanazione del decreto di cui al comma 1, restano in vigore e si applicano anche alle aree di contrattazione di cui all'art. 46, le disposizioni di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, e alle conseguenti direttive emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Tale normativa resta in vigore e si applica anche in sede decentrata fino a quando non sia data applicazione a quanto previsto dall'art. 45, comma 8»;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, che definisce i criteri di riferimento da utilizzare dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica per la determinazione della maggiore rappresentatività sul piano nazionale delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali operanti nel settore del pubblico impiego;

Vista la direttiva di cui alla circolare 11 marzo 1991, n. 72549/8.93.5 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 1991, concernente - in attuazione del citato art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395/1988 - le modalità di accertamento del requisito della maggiore rappresentatività sul piano nazionale delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali operanti nel settore del pubblico impiego;

Viste le direttive-circolari n. 15/93 del 16 aprile 1993 e n. 4/94 del 28 febbraio 1994 (pubblicate, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 21 aprile 1993 e nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 4 marzo 1994), riguardanti l'aggiornamento dei dati di cui alla citata direttiva-circolare dell'11 marzo 1991, i cui criteri e parametri vengono in rilievo, a norma della stessa direttiva-circolare, in tutte le «circostanze in cui è necessaria la individuazione della effettività sindacale, tenuto conto che i detti parametri costituiscono certamente riferimenti oggettivi»;

Tenuto conto che, in base ai criteri ed ai parametri di cui alle citate direttive-circolari dell'11 marzo 1991, del 16 aprile 1993 e del 28 febbraio 1994, sono da considerare maggiormente rappresentative sul piano nazionale le confederazioni sindacali nei confronti delle quali sia stata accertata, in base alla predetta circolare, la rappresentatività qualificata in almeno due comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego di organizzazioni sindacali di categoria ad esse aderenti ovvero che siano presenti nella composizione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

Tenuto conto altresì che in base ai criteri ed ai parametri di cui alle citate direttive-circolari dell'11 marzo 1991, del 16 aprile 1993 e del 28 febbraio 1994 sono da considerare maggiormente rappresentative sul piano nazionale le organizzazioni sindacali le quali, oltre al requisito della minima diffusione territoriale, abbiano superato anche «o quello collegato alla procedura elettiva o il criterio della consistenza associativa rilevata in base alle deleghe conferite alle amministrazioni dai dipendenti per la ritenuta del contributo sindacale»;

Viste le note con le quali le amministrazioni ricomprese nel comparto «Ministeri» hanno trasmesso i dati in riferimento alle direttive-circolari in precedenza citate;

Tenuto conto dei dati inviati dalle pubbliche amministrazioni in relazione alle predette direttive-circolari e dell'attuale composizione del consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 maggio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 4 giugno 1994, con il quale il Ministro per la funzione pubblica, on. prof. Giuliano Urbani, è stato delegato a provvedere alla «attuazione... del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29» e ad «esercitare... ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative a tutte le materie che riguardano... 1) Funzione pubblica»;

Decreta:

Art. 1.

In attesa dell'attuazione dell'art. 47, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'art. 22 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, per la parte sindacale partecipano alla trattativa per la stipulazione del contratto collettivo nazionale della autonoma separata area di contrattazione collettiva per il personale con qualifica dirigenziale dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto dei «Ministeri» di cui all'art. 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593:

le seguenti organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale nell'ambito del personale con qualifica dirigenziale, e relative specifiche tipologie professionali, dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto dei «Ministeri»:

1) CONFEDIR/DIRSTAT;

2) CONFSAL/UNSA/Dirigenti;

3) C.I.S.L./FILS/Dirigenti;

4) CIDA/UNADIS/MINISTERI;

5) U.I.L./STATO/Dirigenti;

6) C.G.I.L./F.P./MINISTERI/Dirigenti;

7) UNSCP (Unione nazionale segretari comunali e provinciali) («specifica tipologia professionale»);

le seguenti confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale:

Confederazione generale italiana del lavoro (C.G.I.L.);

Confederazione italiana sindacato lavoratori (C.I.S.L.);

Confederazione unione italiana del lavoro (U.I.L.);

Confederazione sindacati autonomi lavoratori (CONF. S.A.L.);

Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori (C.I.S.A.L.);

Confederazione italiana sindacati nazionali lavoratori (C.I.S.N.A.L.);

Confederazione italiana dirigenti d'azienda (C.I.D.A);

Confederazione autonoma dei quadri direttivi della funzione pubblica (CONFE.DIR.);

Rappresentanze sindacali di base-Confederazione unitaria di base (R.d.B./CUB);

Unione sindacati professionisti pubblico-privato impiego (U.S.P.P.I),

(in ottemperanza all'ordinanza incidentale di sospensione del TAR Lazio - sezione I - del 13 luglio 1994 e della ordinanza di rigetto dell'appello del Consiglio di Stato-sezione IV - del 22 novembre 1994), con riserva dell'esito finale del giudizio pendente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 1° dicembre 1994

Il Ministro: URBANI

94A8019

DECRETO 1° dicembre 1994.

Individuazione delle confederazioni sindacali e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che partecipano alla trattativa per la stipulazione del contratto collettivo nazionale del comparto del personale degli enti pubblici non economici di cui all'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593.

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dai decreti legislativi 10 novembre 1993, n. 470, e 23 dicembre 1993, n. 546, riguardante la «razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto l'articolo 45 del decreto legislativo n. 29/1993, come modificato dall'art. 15 del decreto legislativo n. 470/1993, il quale al comma 2 prevede che «i contratti collettivi nazionali sono stipulati per comparti della pubblica amministrazione comprendenti settori omogenei o affini» ed, al comma 3, disciplina il procedimento per la determinazione e composizione dei comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego;

Visto l'art. 46 del decreto legislativo n. 29/1993, in base al quale per ciascuno dei comparti di contrattazione collettiva individuati ai sensi dell'art. 45, comma 3, dello stesso decreto legislativo n. 29/1993, come modificato dall'art. 15 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, i contratti collettivi nazionali riguardanti il personale con qualifica dirigenziale non compreso nell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo n. 29/1993, sono definiti in distinte autonome separate aree di contrattazione collettiva;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 1993, n. 593, riguardante la «determinazione e composizione dei comparti di contrattazione Collettiva del pubblico impiego, di cui all'art. 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29»;

Visto l'art. 4 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 593/1993, che determina la composizione del comparto di contrattazione collettiva del personale degli enti pubblici non economici, prevedendo altresì che il relativo contratto collettivo nazionale è stipulato, per la parte pubblica dall'Agenzia di cui all'art. 50, e, per la parte sindacale, dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale nell'ambito del comparto e dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

Visto l'art. 50 del decreto legislativo n. 29/1993, come modificato dall'art. 17 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, che istituisce l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 25 gennaio 1994, n. 144, che, ai sensi del citato articolo 50 del decreto legislativo n. 29/1993, definisce il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 47, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993, come modificato dall'art. 22 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, in base al quale «la maggiore rappresentatività sul piano nazionale delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali è definita con apposito accordo tra il Presidente del Consiglio dei Ministri o un suo delegato e le confederazioni sindacali individuate ai sensi del comma 2, da recepire con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, per gli aspetti di interesse regionale»;

Visto l'art. 47, comma 2, del decreto legislativo n. 29/1993, come modificato dall'art. 22 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, in base al quale «fino alla emanazione del decreto di cui al comma 1, restano in vigore e si applicano anche alle aree di contrattazione di cui all'art. 46, le disposizioni di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, e alle conseguenti direttive emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Tale normativa resta in vigore e si applica anche in sede decentrata fino a quando non sia data applicazione a quanto previsto dall'art. 45, comma 8»;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, che definisce i criteri di riferimento da utilizzare dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica per la determinazione della maggiore rappresentatività sul piano nazionale delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali operanti nei settore del pubblico impiego;

Vista la direttiva di cui alla circolare 11 marzo 1991, n. 72549/8.93.5 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 1991, concernente - in attuazione del citato articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395/1988 - le modalità di accertamento del requisito della maggiore rappresentatività sul piano nazionale delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali operanti nel settore del pubblico impiego;

Viste le direttive-circolari n. 15/93 del 16 aprile 1993 e n. 4/94 del 28 febbraio 1994 (pubblicate, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 21 aprile 1993 e nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 4 marzo 1994), riguardanti l'aggiornamento dei dati di cui alla citata direttiva-circolare dell'11 marzo 1991, i cui criteri e parametri vengono in rilievo, a norma della stessa direttiva-circolare, in tutte le «circostanze in cui è necessaria la individuazione della effettività sindacale, tenuto conto che i detti parametri costituiscono certamente riferimenti oggettivi»;

Tenuto conto che, in base ai criteri ed ai parametri di cui alle citate direttive-circolari dell'11 marzo 1991, del 16 aprile 1993 e del 28 febbraio 1994, sono da considerare maggiormente rappresentative sul piano nazionale le confederazioni sindacali nei confronti delle quali sia stata accertata, in base alla predetta circolare, la rappresentatività qualificata in almeno due comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego di organizzazioni sindacali di categoria ad esse aderenti ovvero che siano presenti nella composizione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

Tenuto conto altresì che in base ai criteri ed ai parametri di cui alle citate direttive-circolari dell'11 marzo 1991, del 16 aprile 1993 e del 28 febbraio 1994 sono da considerare maggiormente rappresentative sul piano nazionale le organizzazioni sindacali le quali, oltre al requisito della minima diffusione territoriale, abbiano superato anche «o quello collegato alla procedura elettiva o il criterio della consistenza associativa rilevata in base alle deleghe conferite alle amministrazioni dai dipendenti per la ritenuta del contributo sindacale»;

Viste le note con le quali le amministrazioni ricomprese nel comparto «enti pubblici non economici» hanno trasmesso i dati in riferimento alle direttive-circolari in precedenza citate;

Tenuto conto dei dati inviati dalle pubbliche amministrazioni in relazione alle predette direttive-circolari e dell'attuale composizione del consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 maggio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 4 giugno 1994, con il quale il Ministro per la funzione pubblica, on. prof. Giuliano Urbani, è stato delegato a provvedere alla «attuazione... del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29» e ad «esercitare... ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative a tutte le materie che riguardano... 1) Funzione pubblica»;

Decreta:

Art. 1.

In attesa dell'attuazione dell'art. 47, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'art. 22 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, per la parte sindacale partecipano alla trattativa per la stipulazione del contratto collettivo nazionale del comparto del personale dipendente dagli enti pubblici non economici di cui all'art. 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593:

le seguenti organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto degli «Enti Pubblici non economici»:

1) C.G.I.L./F.P./Enti Pubblici;

2) C.I.S.L./Enti Pubblici;

3) U.I.L./DEP;

4) CISAL/FIALP;

5) RDB/Enti Pubblici;

le seguenti confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale:

Confederazione generale italiana del lavoro (C.G.I.L.);

Confederazione italiana sindacato lavoratori (C.I.S.L.);

Confederazione unione italiana del lavoro (U.I.L.);

Confederazione sindacati autonomi lavoratori (CONF. S.A.L.);

Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori (C.I.S.A.L.);

Confederazione italiana sindacati nazionali lavoratori (C.I.S.N.A.L.);

Confederazione italiana dirigenti d'azienda (C.I.D.A);

Confederazione autonoma dei quadri direttivi della funzione pubblica (CONFE.DIR.);

Rappresentanze sindacali di base-Confederazione unitaria di base (R.d.B./CUB);

Unione sindacati professionisti pubblico-privato impiego (U.S.P.P.I),

(in ottemperanza all'ordinanza incidentale di sospensione del TAR Lazio - sezione I - del 13 luglio 1994 e della ordinanza di rigetto dell'appello del Consiglio di Stato-sezione IV - del 22 novembre 1994), con riserva dell'esito finale del giudizio pendente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 1° dicembre 1994

Il Ministro: URBANI

94A8020

DECRETO 1° dicembre 1994.

Individuazione delle confederazioni sindacali e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che partecipano alla trattativa per la stipulazione del contratto collettivo nazionale della autonoma separata area di contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale, e relative specifiche tipologie professionali, dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto del personale degli enti pubblici non economici, di cui all'art. 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593.

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dai decreti legislativi 10 novembre 1993, n. 470, e 23 dicembre 1993, n. 546, riguardante la «razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto l'art. 45 del decreto legislativo n. 29/1993, come modificato dall'art. 15 del decreto legislativo n. 470/1993, il quale al comma 2 prevede che «i contratti collettivi nazionali sono stipulati per comparti della pubblica amministrazione comprendenti settori omogenei o affini» ed, al comma 3, disciplina il procedimento per la determinazione e composizione dei comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego;

Visto l'art. 46, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993, in base al quale per ciascuno dei comparti di contrattazione collettiva individuati ai sensi dell'art. 45, comma 3, dello stesso decreto legislativo n. 29/1993, come modificato dall'art. 15 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, i contratti collettivi nazionali riguardanti il personale con qualifica dirigenziale non compreso nell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo n. 29/1993, sono definiti in distinte autonome separate aree di contrattazione collettiva;

Visto l'art. 46, comma 2, del citato decreto legislativo n. 29/1993, in base al quale i contratti collettivi nazionali delle autonome separate aree di contrattazione di cui al comma 1 sono stipulati «dall'Agenzia di cui all'art. 50, per la parte pubblica, e, per la parte sindacale dalle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale e delle organizzazioni sindacali interessate maggiormente rappresentative sul piano nazionale nell'ambito della rispettiva area di riferimento, assicurando un adeguato riconoscimento delle specifiche tipologie professionali»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 1993, n. 593, riguardante la «determinazione e composizione dei comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego, di cui all'art. 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29»;

Visto l'art. 4 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 593/1993, che determina la composizione del comparto di contrattazione collettiva del personale degli Enti Pubblici non economici;

Visto l'art. 11 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 593/1993, il quale definisce una autonoma separata area di contrattazione collettiva per il personale con qualifica dirigenziale dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto «enti pubblici non economici», prevedendo altresì che il relativo contratto collettivo nazionale è stipulato, per la parte pubblica dall'Agenzia di cui all'art. 50, e, per la parte sindacale, dalle organizzazioni sindacali interessate maggiormente rappresentative sul piano nazionale nell'ambito dell'autonoma separata area di contrattazione collettiva, assicurando un adeguato riconoscimento delle relative specifiche tipologie professionali, e dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

Visto l'art. 50 del decreto legislativo n. 29/1993, come modificato dall'art. 17 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, che istituisce l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 25 gennaio 1994, n. 144, che, ai sensi del citato articolo 50 del decreto legislativo n. 29/1993, definisce il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 47, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993, come modificato dall'art. 22 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, in base al quale «la maggiore rappresentatività sul piano nazionale delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali è definita con apposito accordo tra il Presidente del Consiglio dei Ministri o un suo delegato e le confederazioni sindacali individuate ai sensi del comma 2, da recepire con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentita la conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, per gli aspetti di interesse regionale»;

Visto l'art. 47, comma 2, del decreto legislativo n. 29/1993, come modificato dall'art. 22 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, in base al quale «fino alla emanazione del decreto di cui al comma 1, restano in vigore e si applicano anche alle aree di contrattazione di cui all'art. 46, le disposizioni di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, e alle conseguenti direttive emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Tale normativa resta in vigore e si applica anche in sede decentrata fino a quando non sia data applicazione a quanto previsto dall'art. 45, comma 8»;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, che definisce i criteri di riferimento da utilizzare dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica per la determinazione della maggiore rappresentatività sul piano nazionale delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali operanti nel settore del pubblico impiego;

Vista la direttiva di cui alla circolare 11 marzo 1991, n. 72549/8.93.5 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 1991, concernente - in attuazione del citato art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395/1988 - le modalità di accertamento del requisito della maggiore rappresentatività sul piano nazionale delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali operanti nel settore del pubblico impiego;

Viste le direttive-circolari n. 15/93 del 16 aprile 1993 e n. 4/94 del 28 febbraio 1994 (pubblicate, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 21 aprile 1993 e nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 4 marzo 1994), riguardanti l'aggiornamento dei dati di cui alla citata direttiva-circolare dell'11 marzo 1991, i cui criteri e parametri vengono in rilievo, a norma della stessa direttiva-circolare, in tutte le «circostanze in cui è necessaria la individuazione della effettività sindacale, tenuto conto che i detti parametri costituiscono certamente riferimenti oggettivi»;

Tenuto conto che, in base ai criteri ed ai parametri di cui alle citate direttive-circolari dell'11 marzo 1991, del 16 aprile 1993 e del 28 febbraio 1994, sono da considerare maggiormente rappresentative sul piano nazionale le confederazioni sindacali nei confronti delle quali sia stata accertata, in base alla predetta circolare, la rappresentatività qualificata in almeno due comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego di organizzazioni sindacali di categoria ad esse aderenti ovvero che siano presenti nella composizione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

Tenuto conto altresì che in base ai criteri ed ai parametri di cui alle citate direttive-circolari dell'11 marzo 1991, del 16 aprile 1993 e del 28 febbraio 1994 sono da considerare maggiormente rappresentative sul piano nazionale le organizzazioni sindacali le quali, oltre al requisito della minima diffusione territoriale, abbiano superato anche «o quello collegato alla procedura elettiva o il criterio della consistenza associativa rilevata in base alle deleghe conferite alle amministrazioni dai dipendenti per la ritenuta del contributo sindacale»;

Viste le note con le quali le amministrazioni ricomprese nel comparto «Enti Pubblici non economici» hanno trasmesso i dati in riferimento alle direttive-circolari in precedenza citate;

Tenuto conto dei dati inviati dalle pubbliche amministrazioni in relazione alle predette direttive-circolari e dell'attuale composizione del consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 maggio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 4 giugno 1994, con il quale il Ministro per la funzione pubblica, on. prof. Giuliano Urbani, è stato delegato a provvedere alla «attuazione... del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29» e ad «esercitare... ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative a tutte le materie che riguardano... 1) Funzione pubblica»;

Decreta:

Art. 1.

In attesa dell'attuazione dell'art. 47, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'art. 22 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, per la parte sindacale partecipano alla trattativa per la stipulazione del contratto collettivo nazionale della autonoma separata area di contrattazione collettiva per il personale con qualifica dirigenziale dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto «enti pubblici non economici» di cui all'art. 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593:

le seguenti organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale nell'ambito del personale con qualifica dirigenziale, e relative specifiche tipologie professionali, dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto dei «Enti Pubblici non economici»:

1) FEMEPA/ANMI;

2) C.I.S.L./Enti pubblici/Dirigenti;

3) CIDA/FENDEP/Enti pubblici;

4) FLEPAR;

5) Federazione CGIL-CISL-UIL Medici e Cumi-Amfup;

6) CISAL/FIALP/DIRIGENTI;

le seguenti confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale:

Confederazione generale italiana del lavoro (C.G.I.L.);

Confederazione italiana sindacato lavoratori (C.I.S.L.);

Confederazione unione italiana del lavoro (U.I.L.);

Confederazione sindacati autonomi lavoratori (CONF.S.A.L.);

Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori (C.I.S.A.L.);

Confederazione italiana sindacati nazionali lavoratori (C.I.S.N.A.L.);

Confederazione italiana dirigenti d'azienda (C.I.D.A);

Confederazione autonoma dei quadri direttivi della funzione pubblica (CONFE.DIR.);

Rappresentanze sindacali di base-Confederazione unitaria di base (R.d.B./CUB);

Unione sindacati professionisti pubblico-privato impiego (U.S.P.P.I),

(in ottemperanza all'ordinanza incidentale di sospensione del TAR Lazio - sezione I - del 13 luglio 1994 e della ordinanza di rigetto dell'appello del Consiglio di Stato-sezione IV - del 22 novembre 1994), con riserva dell'esito finale del giudizio pendente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 1° dicembre 1994

Il Ministro: URBANI

94A8021

DECRETO 1° dicembre 1994.

Individuazione delle confederazioni sindacali e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che partecipano alla trattativa per la stipulazione del contratto collettivo nazionale del comparto del personale delle regioni e delle autonomie locali di cui all'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593.

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dai decreti legislativi 10 novembre 1993, n. 470, e 23 dicembre 1993, n. 546, riguardante la «razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto l'articolo 45 del decreto legislativo n. 29/1993, come modificato dall'art. 15 del decreto legislativo n. 470/1993, il quale al comma 2 prevede che «i contratti collettivi nazionali sono stipulati per comparti della pubblica amministrazione comprendenti settori omogenei o affini» ed, al comma 3, disciplina il procedimento per la determinazione e composizione dei comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego;

Visto l'art. 46 del decreto legislativo n. 29/1993, in base al quale per ciascuno dei comparti di contrattazione collettiva individuati ai sensi dell'art. 45, comma 3, dello stesso decreto legislativo n. 29/1993, come modificato dall'articolo 15 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, i contratti collettivi nazionali riguardanti il personale con qualifica dirigenziale non compreso nell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo n. 29/1993, sono definiti in distinte autonome separate aree di contrattazione collettiva;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 1993, n. 593, riguardante la «determinazione e composizione dei comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego, di cui all'art. 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29»;

Visto l'art. 5 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 593/1993, che determina la composizione del comparto di contrattazione collettiva del personale delle regioni e delle autonomie locali, prevedendo altresì che il relativo contratto collettivo nazionale è stipulato, per la parte pubblica dall'Agenzia di cui all'art. 50, e, per la parte sindacale, dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale nell'ambito del comparto e dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

Visto l'art. 50 del decreto legislativo n. 29/1993, come modificato dall'art. 17 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, che istituisce l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 25 gennaio 1994, n. 144, che, ai sensi del citato articolo 50 del decreto legislativo n. 29/1993, definisce il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 47, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993, come modificato dall'art. 22 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, in base al quale «la maggiore rappresentatività sul piano nazionale delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali è definita con apposito accordo tra il Presidente del Consiglio dei Ministri o un suo delegato e le confederazioni sindacali individuate ai sensi del comma 2, da recepire con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, per gli aspetti di interesse regionale»;

Visto l'art. 47, comma 2, del decreto legislativo n. 29/1993, come modificato dall'art. 22 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, in base al quale «fino alla emanazione del decreto di cui al comma 1, restano in vigore e si applicano anche alle aree di contrattazione di cui all'art. 46, le disposizioni di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, e alle conseguenti direttive emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Tale normativa resta in vigore e si applica anche in sede decentrata fino a quando non sia data applicazione a quanto previsto dall'art. 45, comma 8»;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, che definisce i criteri di riferimento da utilizzare dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica per la determinazione della maggiore rappresentatività sul piano nazionale delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali operanti nel settore del pubblico impiego;

Vista la direttiva di cui alla circolare 11 marzo 1991, n. 72549/8.93.5 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 1991, concernente - in attuazione del citato articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395/1988 - le modalità di accertamento del requisito della maggiore rappresentatività sul piano nazionale delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali operanti nel settore del pubblico impiego;

Viste le direttive-circolari n. 15/93 del 16 aprile 1993 e n. 4/94 del 28 febbraio 1994 (pubblicate, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 21 aprile 1993 e nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 4 marzo 1994), riguardanti l'aggiornamento dei dati di cui alla citata direttiva-circolare dell'11 marzo 1991, i cui criteri e parametri vengono in rilievo, a norma della stessa direttiva-circolare, in tutte le «circostanze in cui è necessaria la individuazione della effettività sindacale, tenuto conto che i detti parametri costituiscono certamente riferimenti oggettivi»;

Tenuto conto che, in base ai criteri ed ai parametri di cui alle citate direttive-circolari dell'11 marzo 1991, del 16 aprile 1993 e del 28 febbraio 1994, sono da considerare maggiormente rappresentative sul piano nazionale le confederazioni sindacali nei confronti delle quali sia stata accertata, in base alla predetta circolare, la rappresentatività qualificata in almeno due comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego di organizzazioni sindacali di categoria ad esse aderenti ovvero che siano presenti nella composizione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

Tenuto conto altresì che in base ai criteri ed ai parametri di cui alle citate direttive-circolari dell'11 marzo 1991, del 16 aprile 1993 e del 28 febbraio 1994 sono da considerare maggiormente rappresentative sul piano nazionale le organizzazioni sindacali le quali, oltre al requisito della minima diffusione territoriale, abbiano

superato anche «o quello collegato alla procedura elettiva o il criterio della consistenza associativa rilevata in base alle deleghe conferite alle amministrazioni dai dipendenti per la ritenuta del contributo sindacale»;

Viste le note con le quali le amministrazioni ricomprese nel comparto «Regioni-Autonomie locali» hanno trasmesso i dati in riferimento alle direttive-circolari in precedenza citate;

Tenuto conto dei dati inviati dalle pubbliche amministrazioni in relazione alle predette direttive-circolari e dell'attuale composizione del consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 maggio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 4 giugno 1994, con il quale il Ministro per la funzione pubblica, on. prof. Giuliano Urbani, è stato delegato a provvedere alla «attuazione... del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29» e ad «esercitare... ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative a tutte le materie che riguardano... 1) Funzione pubblica»;

Decreta:

Art. 1.

In attesa dell'attuazione dell'art. 47, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'art. 22 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, per la parte sindacale partecipano alla trattativa per la stipulazione del contratto collettivo nazionale del comparto del personale dipendente dalle regioni e dalle autonomie locali di cui all'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593:

le seguenti organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto delle «Regioni-Autonomie locali»:

1) C.G.I.L./F.P./Enti Locali;

2) C.I.S.L./FILSEL;

3) U.I.L./Enti Locali;

4) USPPLI («particolare categoria»);

5) S.N.A.L.C.C. («articolazione settoriale - particolare categoria»);

le seguenti confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale:

Confederazione generale italiana del lavoro (C.G.I.L.);

Confederazione italiana sindacato lavoratori (C.I.S.L.);

Confederazione unione italiana del lavoro (U.I.L.);

Confederazione sindacati autonomi lavoratori (CONF.S.A.L.);

Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori (C.I.S.A.L.);

Confederazione italiana sindacati nazionali lavoratori (C.I.S.N.A.L.);

Confederazione italiana dirigenti d'azienda (C.I.D.A);

Confederazione autonoma dei quadri direttivi della funzione pubblica (CONFE.DIR.);

Rappresentanze sindacali di base-Confederazione unitaria di base (R.d.B./CUB);

Unione sindacati professionisti pubblico-privato impiego (U.S.P.P.I),

(in ottemperanza all'ordinanza incidentale di sospensione del TAR Lazio - sezione I - del 13 luglio 1994 e della ordinanza di rigetto dell'appello del Consiglio di Stato - sezione IV - del 22 novembre 1994), con riserva dell'esito finale del giudizio pendente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° dicembre 1994

Il Ministro: URBANI

94A8022

DECRETO 1° dicembre 1994.

Individuazione delle confederazioni sindacali e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che partecipano alla trattativa per la stipulazione del contratto collettivo nazionale della autonoma separata area di contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale, e relative specifiche tipologie professionali, dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto del personale delle regioni e delle autonomie locali di cui all'art. 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593.

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dai decreti legislativi 10 novembre 1993, n. 470, e 23 dicembre 1993, n. 546, riguardante la «razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto l'art. 45 del decreto legislativo n. 29/1993, come modificato dall'art. 15 del decreto legislativo n. 470/1993, il quale al comma 2 prevede che «i contratti collettivi nazionali sono stipulati per comparti della pubblica amministrazione comprendenti settori omogenei o affini» ed, al comma 3, disciplina il procedimento per la determinazione e composizione dei comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego;

Visto l'art. 46, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993, in base al quale per ciascuno dei comparti di contrattazione collettiva individuati ai sensi dell'art. 45, comma 3, dello stesso decreto legislativo n. 29/1993, come

modificato dall'art. 15 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, i contratti collettivi nazionali riguardanti il personale con qualifica dirigenziale non compreso nell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo n. 29/1993, sono definiti in distinte autonome separate aree di contrattazione collettiva;

Visto l'art. 46, comma 2, del citato decreto legislativo n. 29/1993, in base al quale i contratti collettivi nazionali delle autonome separate aree di contrattazione di cui al comma 1, sono stipulati «dall'Agenzia di cui all'art. 50, per la parte pubblica, e, per la parte sindacale dalle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale e delle organizzazioni sindacali interessate maggiormente rappresentative sul piano nazionale nell'ambito della rispettiva area di riferimento, assicurando un adeguato riconoscimento delle specifiche tipologie professionali»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 1993, n. 593, riguardante la «determinazione e composizione dei Comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego, di cui all'art. 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29»;

Visto l'art. 5 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 593/1993, che determina la composizione del comparto di contrattazione collettiva del personale delle Regioni e delle Autonomie locali;

Visto l'art. 11 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 593/1993, il quale definisce una autonoma separata area di contrattazione collettiva per il personale con qualifica dirigenziale dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto «Regioni-Autonomie locali», prevedendo altresì che il relativo contratto collettivo nazionale è stipulato, per la parte pubblica dall'Agenzia di cui all'art. 50, e, per la parte sindacale, dalle organizzazioni sindacali interessate maggiormente rappresentative sul piano nazionale nell'ambito dell'autonoma separata area di contrattazione collettiva, assicurando un adeguato riconoscimento delle relative specifiche tipologie professionali, e dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

Visto l'art. 50 del decreto legislativo n. 29/1993, come modificato dall'art. 17 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, che istituisce l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 25 gennaio 1994, n. 144, che, ai sensi del citato articolo 50 del decreto legislativo n. 29/1993, definisce il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 47, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993, come modificato dall'art. 22 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, in base al quale «la maggiore rappresentatività sul piano nazionale delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali è definita con apposito accordo tra il Presidente del Consiglio dei Ministri o un suo delegato e le confederazioni sindacali individuate ai sensi del comma 2, da recepire con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, per gli aspetti di interesse regionale»;

Visto l'art. 47, comma 2, del decreto legislativo n. 29/1993, come modificato dall'art. 22 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, in base al quale «fino alla emanazione del decreto di cui al comma 1, restano in vigore e si applicano anche alle aree di contrattazione di cui all'art. 46, le disposizioni di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, e alle conseguenti direttive emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Tale normativa resta in vigore e si applica anche in sede decentrata fino a quando non sia data applicazione a quanto previsto dall'art. 45, comma 8»;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, che definisce i criteri di riferimento da utilizzare dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica per la determinazione della maggiore rappresentatività sul piano nazionale delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali operanti nel settore del pubblico impiego;

Vista la direttiva di cui alla circolare 11 marzo 1991, n. 72549/8.93.5 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 1991, concernente — in attuazione del citato art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395/1988 — le modalità di accertamento del requisito della maggiore rappresentatività sul piano nazionale delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali operanti nel settore del pubblico impiego;

Viste le direttive-circolari n. 15/93 del 16 aprile 1993 e n. 4/94 del 28 febbraio 1994 (pubblicate, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 21 aprile 1993 e nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 4 marzo 1994), riguardanti l'aggiornamento dei dati di cui alla citata direttiva-circolare dell'11 marzo 1991, i cui criteri e parametri vengono in rilievo, a norma della stessa direttiva-circolare, in tutte le «circostanze in cui è necessaria la individuazione della effettività sindacale, tenuto conto che i detti parametri costituiscono certamente riferimenti oggettivi»;

Tenuto conto che, in base ai criteri ed ai parametri di cui alle citate direttive-circolari dell'11 marzo 1991, del 16 aprile 1993 e del 28 febbraio 1994, sono da considerare maggiormente rappresentative sul piano nazionale le confederazioni sindacali nei confronti delle quali sia stata accertata, in base alla predetta circolare, la rappresentatività qualificata in almeno due comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego di organizzazioni sindacali di categoria ad esse aderenti ovvero che siano presenti nella composizione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

Tenuto conto altresì che in base ai criteri ed ai parametri di cui alle citate direttive-circolari dell'11 marzo 1991, del 16 aprile 1993 e del 28 febbraio 1994 sono da considerare maggiormente rappresentative sul piano nazionale le organizzazioni sindacali le quali, oltre al requisito della minima diffusione territoriale, abbiano superato anche «o quello collegato alla procedura elettiva o il criterio della consistenza associativa rilevata in base alle deleghe conferite alle amministrazioni dai dipendenti per la ritenuta del contributo sindacale»;

Viste le note con le quali le amministrazioni ricomprese nel comparto «Regioni-Autonomie locali» hanno trasmesso i dati in riferimento alle direttive-circolari in precedenza citate;

Tenuto conto dei dati inviati dalle pubbliche amministrazioni in relazione alle predette direttive-circolari e dell'attuale composizione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 maggio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 4 giugno 1994, con il quale il Ministro per la funzione pubblica, on. prof. Giuliano Urbani, è stato delegato a provvedere alla «attuazione... del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29» e ad «esercitare... ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative a tutte le materie che riguardano... 1) Funzione pubblica»;

Decreta:

Art. 1.

In attesa dell'attuazione dell'art. 47, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'art. 22 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, per la parte sindacale partecipano alla trattativa per la stipulazione del contratto collettivo nazionale della autonoma separata area di contrattazione collettiva per il personale con qualifica dirigenziale dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto «Regioni-Autonomie locali» di cui all'art. 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593:

le seguenti organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale nell'ambito del personale con qualifica dirigenziale, e relative specifiche tipologie professionali, dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto «Regioni-Autonomie locali»:

1) CONFEDIR (nelle sue componenti DIRER e DIREL);

2) C.I.S.L./F.I.L.S.E.L./Dirigenti;

4) C.G.I.L./F.P./Enti Locali/Dirigenti;

5) U.I.L./Enti Locali/Dirigenti;

le seguenti confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale:

Confederazione generale italiana del lavoro (C.G.I.L.);

Confederazione italiana sindacato lavoratori (C.I.S.L.);

Confederazione unione italiana del lavoro (U.I.L.);

Confederazione sindacati autonomi lavoratori (CONF.S.A.L.);

Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori (C.I.S.A.L.);

Confederazione italiana sindacati nazionali lavoratori (C.I.S.N.A.L.);

Confederazione italiana dirigenti d'azienda (C.I.D.A);

Confederazione autonoma dei quadri direttivi della funzione pubblica (CONFE.DIR.);

Rappresentanze sindacali di base-Confederazione unitaria di base (R.d.B./CUB);

Unione sindacati professionisti pubblico-privato impiego (U.S.P.P.I),

(in ottemperanza all'ordinanza incidentale di sospensione del TAR Lazio - sezione I - del 13 luglio 1994 e della ordinanza di rigetto dell'appello del Consiglio di Stato - sezione IV - del 22 novembre 1994), con riserva dell'esito finale del giudizio pendente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° dicembre 1994

Il Ministro: URBANI

94A8023

DECRETO 1° dicembre 1994.

Individuazione delle confederazioni sindacali e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che partecipano alla trattativa per la stipulazione del contratto collettivo nazionale del comparto del personale delle aziende ed amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo di cui all'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593.

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dai decreti legislativi 10 novembre 1993, n. 470, e 23 dicembre 1993, n. 546, riguardante la «razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto l'art. 45 del decreto legislativo n. 29/1993, come modificato dall'art. 15 del decreto legislativo n. 470/1993, il quale al comma 2 prevede che «i contratti collettivi nazionali sono stipulati per comparti della pubblica amministrazione comprendenti settori omogenei o affini» ed, al comma 3, disciplina il procedimento per la determinazione e composizione dei comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego;

Visto l'art. 46 del decreto legislativo n. 29/1993, in base al quale per ciascuno dei comparti di contrattazione collettiva individuati ai sensi dell'art. 45, comma 3, dello stesso decreto legislativo n. 29/1993, come modificato dall'art. 15 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, i contratti collettivi nazionali riguardanti il personale con qualifica dirigenziale non compreso nell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo n. 29/1993, sono definiti in distinte autonome separate aree di contrattazione collettiva;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 1993, n. 593, riguardante la «determinazione e composizione dei Comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego, di cui all'art. 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29»;

Visto l'art. 6 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 593/1993, come modificato dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, di conversione del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, e dal decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, integrato dall'art. 9, comma 1, del decreto-legge 25 novembre 1994, n. 649, che hanno trasformato in «Enti Pubblici Economici» rispettivamente l'«Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni» e l'«Ente Nazionale per le Strade» (ANAS);

Visto il citato art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 593/1993, che prevede che il relativo contratto collettivo nazionale è stipulato, per la parte pubblica dall'Agenzia di cui all'art. 50, e, per la parte sindacale, dalle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale nell'ambito del comparto e dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

Visto l'art. 50 del decreto legislativo n. 29/1993, come modificato dall'art. 17 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, che istituisce l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 25 gennaio 1994, n. 144, che, ai sensi del citato articolo 50 del decreto legislativo n. 29/1993, definisce il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 47, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993, come modificato dall'art. 22 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, in base al quale «la maggiore rappresentatività sul piano nazionale delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali è definita con apposito accordo tra il Presidente del Consiglio dei Ministri o un suo delegato e le confederazioni sindacali individuate ai sensi del comma 2, da recepire con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, per gli aspetti di interesse regionale»;

Visto l'art. 47, comma 2, del decreto legislativo n. 29/1993, come modificato dall'art. 22 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, in base al quale «fino alla emanazione del decreto di cui al comma 1, restano in vigore e si applicano anche alle aree di contrattazione di cui all'art. 46, le disposizioni di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, e alle conseguenti direttive emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Tale normativa resta in vigore e si applica anche in sede decentrata fino a quando non sia data applicazione a quanto previsto dall'art. 45, comma 8»;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, che definisce i criteri di riferimento da utilizzare dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica per la determinazione della maggiore rappresentatività sul piano nazionale delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali operanti nel settore del pubblico impiego;

Vista la direttiva di cui alla circolare 11 marzo 1991, n. 72549/8.93.5 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 1991, concernente — in attuazione del citato articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395/1988 — le modalità di accertamento del requisito della maggiore rappresentatività sul piano nazionale delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali operanti nel settore del pubblico impiego;

Viste le direttive-circolari n. 15/93 del 16 aprile 1993 e n. 4/94 del 28 febbraio 1994 (pubblicate, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 21 aprile 1993 e nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 4 marzo 1994), riguardanti l'aggiornamento dei dati di cui alla citata direttiva-circolare dell'11 marzo 1991, i cui criteri e parametri vengono in rilievo, a norma della stessa direttiva-circolare, in tutte le «circostanze in cui è necessaria la individuazione della effettività sindacale, tenuto conto che i detti parametri costituiscono certamente riferimenti oggettivi»;

Tenuto conto che, in base ai criteri ed ai parametri di cui alle citate direttive-circolari dell'11 marzo 1991, del 16 aprile 1993 e del 28 febbraio 1994, sono da considerare maggiormente rappresentative sul piano nazionale le confederazioni sindacali nei confronti delle quali sia stata accertata, in base alla predetta circolare, la rappresentatività qualificata in almeno due comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego di organizzazioni sindacali di categoria ad esse aderenti ovvero che siano presenti nella composizione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

Tenuto conto altresì che in base ai criteri ed ai parametri di cui alle citate direttive-circolari dell'11 marzo 1991, del 16 aprile 1993 e del 28 febbraio 1994 sono da considerare maggiormente rappresentative sul piano nazionale le organizzazioni sindacali le quali, oltre al requisito della minima diffusione territoriale, abbiano

superato anche «o quello collegato alla procedura elettiva o il criterio della consistenza associativa rilevata in base alle deleghe conferite alle amministrazioni dai dipendenti per la ritenuta del contributo sindacale»;

Viste le note con le quali le amministrazioni ricomprese nel comparto «Aziende» hanno trasmesso i dati in riferimento alle direttive-circolari in precedenza citate;

Tenuto conto dei dati inviati dalle pubbliche amministrazioni in relazione alle predette direttive-circolari e dell'attuale composizione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 maggio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 4 giugno 1994, con il quale il Ministro per la funzione pubblica, on. prof. Giuliano Urbani, è stato delegato a provvedere alla «attuazione... del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29» e ad «esercitare... ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative a tutte le materie che riguardano... 1) Funzione pubblica»;

Decreta:

Art. 1.

In attesa dell'attuazione dell'art. 47, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'art. 22 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, per la parte sindacale partecipano alla trattativa per la stipulazione del contratto collettivo nazionale del Comparto del personale delle Aziende ed Amministrazioni Autonome dello Stato ad ordinamento autonomo di cui all'art. 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593:

le seguenti organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto delle «Aziende»:

1) C.G.I.L./Aziende;

2) C.I.S.L./Aziende;

3) U.I.L./Aziende;

4) RSB/Vigili del fuoco;

5) CISAL/Aziende;

6) CISNAL/Aziende;

7) SAD/AIMA («articolazione settoriale - particolare categoria»);

8) FABI/SADCADEP («articolazione settoriale - particolare categoria»);

le seguenti confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale:

Confederazione generale italiana del lavoro (C.G.I.L.);

Confederazione italiana sindacato lavoratori (C.I.S.L.);

Confederazione unione italiana del lavoro (U.I.L.);

Confederazione sindacati autonomi lavoratori (CONF.S.A.L.);

Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori (C.I.S.A.L.);

Confederazione italiana sindacati nazionali lavoratori (C.I.S.N.A.L.);

Confederazione italiana dirigenti d'azienda (C.I.D.A);

Confederazione autonoma dei quadri direttivi della funzione pubblica (CONFE.DIR.);

Rappresentanze sindacali di base-Confederazione unitaria di base (R.d.B./CUB);

Unione sindacati professionisti pubblico-privato impiego (U.S.P.P.I),

(in ottemperanza all'ordinanza incidentale di sospensione del TAR Lazio - sezione I - del 13 luglio 1994 e della ordinanza di rigetto dell'appello del Consiglio di Stato - sezione IV - del 22 novembre 1994), con riserva dell'esito finale del giudizio pendente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° dicembre 1994

Il Ministro: URBANI

94A8024

DECRETO 1° dicembre 1994.

Individuazione delle confederazioni sindacali e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che partecipano alla trattativa per la stipulazione del contratto collettivo nazionale della autonoma separata area di contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale, e relative specifiche tipologie professionali, dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto del personale delle aziende ed amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo di cui all'art. 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593.

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dai decreti legislativi 10 novembre 1993, n. 470, e 23 dicembre 1993, n. 546, riguardante la «razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto l'art. 45 del decreto legislativo n. 29/1993, come modificato dall'art. 15 del decreto legislativo n. 470/1993, il quale al comma 2 prevede che «i contratti collettivi nazionali sono stipulati per comparti della pubblica amministrazione comprendenti settori omogenei o affini» ed, al comma 3, disciplina il procedimento per la determinazione e composizione dei comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego;

Visto l'art. 46, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993, in base al quale per ciascuno dei comparti di contrattazione collettiva individuati ai sensi dell'art. 45, comma 3, dello stesso decreto legislativo n. 29/1993, come modificato dall'art. 15 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, i contratti collettivi nazionali riguardanti il personale con qualifica dirigenziale non compreso nell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo n. 29/1993, sono definiti in distinte autonome separate aree di contrattazione collettiva;

Visto l'art. 46, comma 2, del citato decreto legislativo n. 29/1993, in base al quale i contratti collettivi nazionali delle autonome separate aree di contrattazione di cui al comma 1 sono stipulati «dall'Agenzia di cui all'art. 50, per la parte pubblica, e, per la parte sindacale dalle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale e delle organizzazioni sindacali interessate maggiormente rappresentative sul piano nazionale nell'ambito della rispettiva area di riferimento, assicurando un adeguato riconoscimento delle specifiche tipologie professionali»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 1993, n. 593, riguardante la «determinazione e composizione dei Comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego, di cui all'art. 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29»;

Visto l'art. 6 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 593/1993 — come modificato dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, di conversione del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, e dal decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, integrato dall'art. 9, comma 1, del decreto-legge 25 novembre 1994, n. 649, che hanno trasformato in «Enti Pubblici Economici» rispettivamente l'«Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni» e l'«Ente Nazionale per le Strade» (ANAS) — che determina la composizione del comparto di contrattazione collettiva del personale delle Aziende ed Amministrazioni Autonome dello Stato ad Ordinamento Autonomo;

Visto l'art. 11 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 593/1993, il quale definisce una autonoma separata area di contrattazione collettiva per il personale con qualifica dirigenziale dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto «Aziende ed Amministrazioni Autonome dello Stato ad Ordinamento Autonomo», prevedendo altresì che il relativo contratto collettivo nazionale è stipulato, per la parte pubblica dall'Agenzia di cui all'art. 50, e, per la parte sindacale, dalle organizzazioni sindacali interessate maggiormente rappresentative sul piano nazionale nell'ambito dell'autonoma separata area di contrattazione collettiva assicurando un adeguato riconoscimento delle relative specifiche tipologie professionali, e dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

Visto l'art. 50 del decreto legislativo n. 29/1993, come modificato dall'art. 17 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, che istituisce l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 25 gennaio 1994, n. 144, che, ai sensi del citato articolo 50 del decreto legislativo n. 29/1993, definisce il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 47, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993, come modificato dall'art. 22 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, in base al quale «la maggiore rappresentatività sul piano nazionale delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali è definita con apposito accordo tra il Presidente del Consiglio dei Ministri o un suo delegato e le confederazioni sindacali individuate ai sensi del comma 2, da recepire con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, per gli aspetti di interesse regionale»;

Visto l'art. 47, comma 2, del decreto legislativo n. 29/1993, come modificato dall'art. 22 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, in base al quale «fino alla emanazione del decreto di cui al comma 1, restano in vigore e si applicano anche alle aree di contrattazione di cui all'art. 46, le disposizioni di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, e alle conseguenti direttive emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Tale normativa resta in vigore e si applica anche in sede decentrata fino a quando non sia data applicazione a quanto previsto dall'art. 45, comma 8»;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, che definisce i criteri di riferimento da utilizzare dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica per la determinazione della maggiore rappresentatività sul piano nazionale delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali operanti nel settore del pubblico impiego;

Vista la direttiva di cui alla circolare 11 marzo 1991, n. 72549/8.93.5 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 1991, concernente — in attuazione del citato art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395/1988 — le modalità di accertamento del requisito della maggiore rappresentatività sul piano nazionale delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali operanti nel settore del pubblico impiego;

Viste le direttive-circolari n. 15/93 del 16 aprile 1993 e n. 4/94 del 28 febbraio 1994 (pubblicate, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 21 aprile 1993 e nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 4 marzo 1994), riguardanti l'aggiornamento dei dati di cui alla citata direttiva-circolare dell'11 marzo 1991, i cui criteri e parametri vengono in rilievo, a norma della stessa direttiva-circolare, in tutte le «circostanze in cui è necessaria la individuazione della effettività sindacale, tenuto conto che i detti parametri costituiscono certamente riferimenti oggettivi»;

Tenuto conto che, in base ai criteri ed ai parametri di cui alle citate direttive-circolari dell'11 marzo 1991, del 16 aprile 1993 e del 28 febbraio 1994, sono da considerare maggiormente rappresentative sul piano nazionale le confederazioni sindacali nei confronti delle quali sia stata accertata, in base alla predetta circolare, la rappresentatività qualificata in almeno due comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego di organizzazioni sindacali di categoria ad esse aderenti ovvero che siano presenti nella composizione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

Tenuto conto altresì che in base ai criteri ed ai parametri di cui alle citate direttive-circolari dell'11 marzo 1991, del 16 aprile 1993 e del 28 febbraio 1994 sono da considerare maggiormente rappresentative sul piano nazionale le organizzazioni sindacali le quali, oltre al requisito della minima diffusione territoriale, abbiano superato anche «o quello collegato alla procedura elettiva o il criterio della consistenza associativa rilevata in base alle deleghe conferite alle amministrazioni dai dipendenti per la ritenuta del contributo sindacale»;

Viste le note con le quali le amministrazioni ricomprese nel comparto «Aziende ed Amministrazioni Autonome dello Stato ad Ordinamento Autonomo» hanno trasmesso i dati in riferimento alle direttive-circolari in precedenza citate;

Tenuto conto dei dati inviati dalle pubbliche amministrazioni in relazione alle predette direttive-circolari e dell'attuale composizione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 maggio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 4 giugno 1994, con il quale il Ministro per la funzione pubblica, on. prof. Giuliano Urbani, è stato delegato a provvedere alla «attuazione... del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29» e ad «esercitare... ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative a tutte le materie che riguardano... 1) Funzione pubblica»;

Decreta:

Art. 1.

In attesa dell'attuazione dell'art. 47, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'art. 22 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, per la parte sindacale partecipano alla trattativa per la stipulazione del contratto collettivo nazionale autonoma separata area di contrattazione collettiva per il personale con qualifica dirigenziale dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto delle Aziende e delle Amministrazioni Autonome dello Stato ad Ordinamento Autonomo, di cui all'art. 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593:

le seguenti organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale nell'ambito del personale con qualifica dirigenziale, e relative specifiche tipologie professionali, dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto delle «Aziende»:

1) CONFEDIR/DIRSTAT;

2) C.I.S.L./Aziende/Dirigenti;

4) CIDA/FNDFP/Aziende;

le seguenti confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale:

Confederazione generale italiana del lavoro (C.G.I.L.);

Confederazione italiana sindacato lavoratori (C.I.S.L.);

Confederazione unione italiana del lavoro (U.I.L.);

Confederazione sindacati autonomi lavoratori (CONF.S.A.L.);

Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori (C.I.S.A.L.);

Confederazione italiana sindacati nazionali lavoratori (C.I.S.N.A.L.);

Confederazione italiana dirigenti d'azienda (C.I.D.A);

Confederazione autonoma dei quadri direttivi della funzione pubblica (CONFE.DIR.);

Rappresentanze sindacali di base-Confederazione unitaria di base (R.d.B./CUB);

Unione sindacati professionisti pubblico-privato impiego (U.S.P.P.I),

(in ottemperanza all'ordinanza incidentale di sospensione del TAR Lazio - sezione I - del 13 luglio 1994 e della ordinanza di rigetto dell'appello del Consiglio di Stato - sezione IV - del 22 novembre 1994), con riserva dell'esito finale del giudizio pendente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° dicembre 1994

Il Ministro: URBANI

94A8025

DECRETO 1° dicembre 1994.

Individuazione delle confederazioni sindacali e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che partecipano alla trattativa per la stipulazione del contratto collettivo nazionale del comparto del personale del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593.

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dai decreti legislativi 10 novembre 1993, n. 470, e 23 dicembre 1993, n. 546, riguardante la «razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto l'articolo 45 del decreto legislativo n. 29/1993, come modificato dall'art. 15 del decreto legislativo n. 470/1993, il quale al comma 2 prevede che «i contratti collettivi nazionali sono stipulati per comparti della pubblica amministrazione comprendenti settori omogenei o affini» ed, al comma 3, disciplina il procedimento per la determinazione e composizione dei comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego;

Visto l'art. 46 del decreto legislativo n. 29/1993, in base al quale per ciascuno dei comparti di contrattazione collettiva individuati ai sensi dell'art. 45, comma 3, dello stesso decreto legislativo n. 29/1993, come modificato dall'art. 15 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, i contratti collettivi nazionali riguardanti il personale con qualifica dirigenziale non compreso nell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo n. 29/1993, sono definiti in distinte autonome separate aree di contrattazione collettiva;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 1993, n. 593, riguardante la «determinazione e composizione dei Comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego, di cui all'art. 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29»;

Visto l'art. 7 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 593/1993, che determina la composizione del comparto di contrattazione collettiva del personale del Servizio Sanitario Nazionale, prevedendo altresì che il relativo contratto collettivo nazionale è stipulato, per la parte pubblica dall'Agenzia di cui all'art. 50, e, per la parte sindacale, dalle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale nell'ambito del comparto e dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

Visto l'art. 50 del decreto legislativo n. 29/1993, come modificato dall'art. 17 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, che istituisce l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 25 gennaio 1994, n. 144, che, ai sensi del citato articolo 50 del decreto legislativo n. 29/1993, definisce il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 47, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993, come modificato dall'art. 22 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, in base al quale «la maggiore rappresentatività sul piano nazionale delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali è definita con apposito accordo tra il Presidente del Consiglio dei Ministri o un suo delegato e le confederazioni sindacali individuate ai sensi del comma 2, da recepire con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, per gli aspetti di interesse regionale»;

Visto l'art. 47, comma 2, del decreto legislativo n. 29/1993, come modificato dall'art. 22 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, in base al quale «fino alla emanazione del decreto di cui al comma 1, restano in vigore e si applicano anche alle aree di contrattazione di cui all'art. 46, le disposizioni di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, e alle conseguenti direttive emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Tale normativa resta in vigore e si applica anche in sede decentrata fino a quando non sia data applicazione a quanto previsto dall'art. 45, comma 8»;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, che definisce i criteri di riferimento da utilizzare dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica per la determinazione della maggiore rappresentatività sul piano nazionale delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali operanti nei settore del pubblico impiego;

Vista la direttiva di cui alla circolare 11 marzo 1991, n. 72549/8.93.5 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 1991, concernente — in attuazione del citato articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395/1988 — le modalità di accertamento del requisito della maggiore rappresentatività sul piano nazionale delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali operanti nel settore del pubblico impiego;

Viste le direttive-circolari n. 15/93 del 16 aprile 1993 e n. 4/94 del 28 febbraio 1994 (pubblicate, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 21 aprile 1993 e nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 4 marzo 1994), riguardanti l'aggiornamento dei dati di cui alla citata direttiva-circolare dell'11 marzo 1991, i cui criteri e parametri vengono in rilievo, a norma della stessa direttiva-circolare, in tutte le «circostanze in cui è necessaria la individuazione della effettività sindacale, tenuto conto che i detti parametri costituiscono certamente riferimenti oggettivi»;

Tenuto conto che, in base ai criteri ed ai parametri di cui alle citate direttive-circolari dell'11 marzo 1991, del 16 aprile 1993 e del 28 febbraio 1994, sono da considerare maggiormente rappresentative sul piano nazionale le confederazioni sindacali nei confronti delle quali sia stata accertata, in base alla predetta circolare, la rappresentatività qualificata in almeno due comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego di organizzazioni sindacali di categoria ad esse aderenti ovvero che siano presenti nella composizione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

Tenuto conto altresì che in base ai criteri ed ai parametri di cui alle citate direttive-circolari dell'11 marzo 1991, del 16 aprile 1993 e del 28 febbraio 1994 sono da considerare maggiormente rappresentative sul piano nazionale le organizzazioni sindacali le quali, oltre al requisito della minima diffusione territoriale, abbiano superato anche «o quello collegato alla procedura elettiva o il criterio della consistenza associativa rilevata in base alle deleghe conferite alle amministrazioni dai dipendenti per la ritenuta del contributo sindacale»;

Viste le note con le quali le amministrazioni ricomprese nel comparto «Sanità» hanno trasmesso i dati in riferimento alle direttive-circolari in precedenza citate;

Tenuto conto dei dati inviati dalle pubbliche amministrazioni in relazione alle predette direttive-circolari e dell'attuale composizione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 maggio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 4 giugno 1994, con il quale il Ministro per la funzione pubblica, on. prof. Giuliano Urbani, è stato delegato a provvedere alla «attuazione ... del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29» e ad «esercitare... ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative a tutte le materie che riguardano... 1) Funzione pubblica»;

Decreta:

Art. 1.

In attesa dell'attuazione dell'art. 47, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'art. 22 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, per la parte sindacale partecipano alla trattativa per la stipulazione del contratto collettivo nazionale del Comparto del Servizio Sanitario Nazionale di cui all'art. 7, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593:

le seguenti organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto «Sanità»:

1) C.G.I.L./Sanità;

2) C.I.S.L./FISOS;

3) U.I.L./Sanità;

4) Federazione Nazionale FIALS - CISAS SANITÀ - CONF.S.A.L./SANITÀ;

5) RSU SNATOSS-ADASS-FASE-FAPAS;

le seguenti confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale:

Confederazione generale italiana del lavoro (C.G.I.L.);

Confederazione italiana sindacato lavoratori (C.I.S.L.);

Confederazione unione italiana del lavoro (U.I.L.);

Confederazione sindacati autonomi lavoratori (CONF.S.A.L.);

Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori (C.I.S.A.L.);

Confederazione italiana sindacati nazionali lavoratori (C.I.S.N.A.L.);

Confederazione italiana dirigenti d'azienda (C.I.D.A);

Confederazione autonoma dei quadri direttivi della funzione pubblica (CONFE.DIR.);

Rappresentanze sindacali di base-Confederazione unitaria di base (R.d.B./CUB);

Unione sindacati professionisti pubblico-privato impiego (U.S.P.P.I),

(in ottemperanza all'ordinanza incidentale di sospensione del TAR Lazio - sezione I - del 13 luglio 1994 e della ordinanza di rigetto dell'appello del Consiglio di Stato - sezione IV - del 22 novembre 1994), con riserva dell'esito finale del giudizio pendente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° dicembre 1994

Il Ministro: URBANI

94A8026

DECRETO 1° dicembre 1994.

Individuazione delle confederazioni sindacali e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che partecipano alla trattativa per la stipulazione del contratto collettivo nazionale della autonoma separata area di contrattazione per il personale non medico con qualifica dirigenziale, e relative specifiche tipologie professionali, dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto del personale del Servizio sanitario nazionale, di cui all'art. 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593.

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dai decreti legislativi 10 novembre 1993, n. 470, e 23 dicembre 1993, n. 546, riguardante la «razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto l'art. 45 del decreto legislativo n. 29/1993, come modificato dall'art. 15 del decreto legislativo n. 470/1993, il quale al comma 2 prevede che «i contratti collettivi nazionali sono stipulati per comparti della pubblica amministrazione comprendenti settori omogenei o affini» ed, al comma 3, disciplina il procedimento per la determinazione e composizione dei comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego;

Visto l'art. 46, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993, in base al quale per ciascuno dei comparti di contrattazione collettiva individuati ai sensi dell'art. 45, comma 3, dello stesso decreto legislativo n. 29/1993, come modificato dall'art. 15 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, i contratti collettivi nazionali riguardanti il personale con qualifica dirigenziale non compreso nell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo n. 29/1993, sono definiti in distinte autonome separate aree di contrattazione collettiva;

Visto l'art. 46, comma 2, del decreto legislativo n. 29/1993, in base al quale i contratti collettivi nazionali delle autonome separate aree di contrattazione di cui al comma 1 sono stipulati «dall'Agenzia di cui all'art. 50, per la parte pubblica, e, per la parte sindacale dalle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale e dalle organizzazioni sindacali interessate maggiormente rappresentative sul piano nazionale nell'ambito della rispettiva area di riferimento, assicurando un adeguato riconoscimento delle specifiche tipologie professionali»;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 1993, n. 593, riguardante la «determinazione e composizione dei Comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego, di cui all'art. 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29»;

Visto l'art. 7 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 593/1993, che determina la composizione del comparto di contrattazione collettiva del personale del Servizio Sanitario Nazionale;

Visto l'art. 11 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 593/1993, il quale definisce una autonoma separata area di contrattazione collettiva per il personale con qualifica dirigenziale dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto «Sanità», prevedendo altresì che il relativo contratto collettivo nazionale è stipulato, per la parte pubblica dall'Agenzia di cui all'art. 50, e, per la parte sindacale, dalle Organizzazioni sindacali interessate maggiormente rappresentative sul piano nazionale nell'ambito dell'autonoma separata area di contrattazione collettiva, assicurando un adeguato riconoscimento delle relative specifiche tipologie professionali, e dalle Confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

Visto l'art. 50 del decreto legislativo n. 29/1993, come modificato dall'art. 17 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, che istituisce l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 25 gennaio 1994, n. 144, che, ai sensi del citato articolo 50 del decreto legislativo n. 29/1993, definisce il regolamento di
organizzazione e funzionamento dell'agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 47, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993, come modificato dall'art. 22 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, in base al quale «la maggiore rappresentatività sul piano nazionale delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali è definita con apposito accordo tra il Presidente del Consiglio dei Ministri o un suo delegato e le confederazioni sindacali individuate ai sensi del comma 2, da recepire con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, per gli aspetti di interesse regionale»;

Visto l'art. 47, comma 2, del decreto legislativo n. 29/1993, come modificato dall'art. 22 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, in base al quale «fino alla emanazione del decreto di cui al comma 1, restano in vigore e si applicano anche alle aree di contrattazione di cui all'art. 46, le disposizioni di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, e alle conseguenti direttive emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Tale normativa resta in vigore e si applica anche in sede decentrata fino a quando non sia data applicazione a quanto previsto dall'art. 45, comma 8»;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, che definisce i criteri di riferimento da utilizzare dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica per la determinazione della maggiore rappresentatività sul piano nazionale delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali operanti nei settore del pubblico impiego;

Vista la direttiva di cui alla circolare 11 marzo 1991, n. 72549/8.93.5 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 1991, concernente - in attuazione del citato articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395/1988 - le modalità di accertamento del requisito della maggiore rappresentatività sul piano nazionale delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali operanti nel settore del pubblico impiego;

Viste le direttive-circolari n. 15/93 del 16 aprile 1993 e n. 4/94 del 28 febbraio 1994 (pubblicate, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 21 aprile 1993 e nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 4 marzo 1994), riguardanti l'aggiornamento dei dati di cui alla citata direttiva-circolare dell'11 marzo 1991, i cui criteri e parametri vengono in rilievo, a norma della stessa direttiva-circolare, in tutte le «circostanze in cui è necessaria la individuazione della effettività sindacale, tenuto conto che i detti parametri costituiscono certamente riferimenti oggettivi»;

Tenuto conto che, in base ai criteri ed ai parametri di cui alle citate direttive-circolari dell'11 marzo 1991, del 16 aprile 1993 e del 28 febbraio 1994, sono da considerare maggiormente rappresentative sul piano nazionale le confederazioni sindacali nei confronti delle quali sia stata accertata, in base alla predetta circolare, la rappresentatività qualificata in almeno due comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego di organizzazioni sindacali di categoria ad esse aderenti ovvero che siano presenti nella composizione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

Tenuto conto altresì che in base ai criteri ed ai parametri di cui alle citate direttive-circolari dell'11 marzo 1991, del 16 aprile 1993 e del 28 febbraio 1994 sono da considerare maggiormente rappresentative sul piano nazionale le organizzazioni sindacali le quali, oltre al requisito della minima diffusione territoriale, abbiano superato anche «o quello collegato alla procedura elettiva o il criterio della consistenza associativa rilevata in base alle deleghe conferite alle amministrazioni dai dipendenti per la ritenuta del contributo sindacale»;

Viste le note con le quali le amministrazioni ricomprese nel comparto «Sanità» hanno trasmesso i dati in riferimento alle direttive-circolari in precedenza citate;

Tenuto conto dei dati inviati dalle pubbliche amministrazioni in relazione alle predette direttive-circolari e dell'attuale composizione del consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 maggio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 4 giugno 1994, con il quale il Ministro per la funzione pubblica, on. prof. Giuliano Urbani, è stato delegato a provvedere alla «attuazione ... del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29» e ad «esercitare... ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative a tutte le materie che riguardano.... 1) Funzione pubblica»;

Decreta:

Art. 1.

In attesa dell'attuazione dell'art. 47, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'art. 22 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, per la parte sindacale partecipano alla trattativa per la stipulazione del contratto collettivo nazionale della autonoma separata area di contrattazione collettiva per il personale non medico con qualifica dirigenziale dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto della «Sanità» di cui all'art. 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593:

le seguenti organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale del personale non medico con qualifica dirigenziale, e relative specifiche tipologie professionali, dipendente dalle Amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto delle «Sanità»:

1) SNABI;

2) AUPI;

3) CIDA/SIDIRSS;

4) SINAFO;

5) C.G.I.L./SANITÀ/Dirigenti;

6) C.I.S.L./FISOS/Dirigenti;

7) USINCI/SICUS («specifica tipologia professionale»);

le seguenti confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale:

Confederazione generale italiana del lavoro (C.G.I.L.);

Confederazione italiana sindacato lavoratori (C.I.S.L.);

Confederazione unione italiana del lavoro (U.I.L.);

Confederazione sindacati autonomi lavoratori (CONF.S.A.L.);

Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori (C.I.S.A.L.);

Confederazione italiana sindacati nazionali lavoratori (C.I.S.N.A.L.);

Confederazione italiana dirigenti d'azienda (C.I.D.A);

Confederazione autonoma dei quadri direttivi della funzione pubblica (CONFE.DIR.);

Rappresentanze sindacali di base-Confederazione unitaria di base (R.d.B./CUB);

Unione sindacati professionisti pubblico-privato impiego (U.S.P.P.I),

(in ottemperanza all'ordinanza incidentale di sospensione del TAR Lazio - sezione I - del 13 luglio 1994 e della ordinanza di rigetto dell'appello del Consiglio di Stato- sezione IV - del 22 novembre 1994), con riserva dell'esito finale del giudizio pendente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° dicembre 1994

94A8079

DECRETO 1° dicembre 1994.

Individuazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che partecipano alla trattativa per la stipulazione del contratto collettivo nazionale della apposita area di contrattazione collettiva per la dirigenza medica e veterinaria, e relative specifiche tipologie professionali, del Servizio sanitario nazionale, di cui all'art. 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593.

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dai decreti legislativi 10 novembre 1993, n. 470, e 23 dicembre 1993, n. 546, riguardante la «razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto l'articolo 45 del decreto legislativo n. 29/1993, come modificato dall'art. 15 del decreto legislativo n. 470/1993, il quale al comma 2 prevede che «i contratti collettivi nazionali sono stipulati per comparti della pubblica amministrazione comprendenti settori omogenei o affini» ed, al comma 3, disciplina il procedimento per la determinazione e composizione dei comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego;

Visto l'art. 46, comma 1 e 3, del decreto legislativo n. 29/1993, in base al quale per ciascuno dei comparti di contrattazione collettiva individuati ai sensi dell'art. 45, comma 3, dello stesso decreto legislativo n. 29/1993, come

modificato dall'articolo 15 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, i contratti collettivi nazionali riguardanti il personale con qualifica dirigenziale non compreso nell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo n. 29/1993, sono definiti in distinte autonome separate aree di contrattazione collettiva e che «il rapporto di lavoro della dirigenza medica e veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale» è definito in un apposita area di contrattazione;

Visto l'art. 46, comma 2, del citato decreto legislativo n. 29/1993, in base al quale i contratti collettivi nazionali delle autonome separate aree di contrattazione di cui al comma 1 sono stipulati «dall'Agenzia di cui all'art. 50, per la parte pubblica, e, per la parte sindacale dalle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale e dalle organizzazioni sindacali interessate maggiormente rappresentative sul piano nazionale nell'ambito della rispettiva area di riferimento, assicurando un adeguato riconoscimento delle specifiche tipologie professionali»;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 1993, n. 593, riguardante la «determinazione e composizione dei Comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego, di cui all'art. 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29»;

Visto l'art. 7 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 593/1993, che determina la composizione del comparto di contrattazione collettiva del personale del Servizio Sanitario Nazionale;

Visto l'art. 12 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 593/1993, il quale definisce una «apposita area di contrattazione collettiva per la dirigenza medica e veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale», prevedendo altresì che il relativo contratto collettivo nazionale è stipulato, per la parte pubblica dall'Agenzia di cui all'art. 50, e, per la parte sindacale, dalle Organizzazioni sindacali del personale · medico e veterinario maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

Visto l'art. 50 del decreto legislativo n. 29/1993, come modificato dall'art. 17 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, che istituisce l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 25 gennaio 1994, n. 144, che, ai sensi del citato articolo 50 del decreto legislativo n. 29/1993, definisce il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 47, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993, come modificato dall'art. 22 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, in base al quale «la maggiore rappresentatività sul piano nazionale delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali è definita con apposito accordo tra il Presidente del Consiglio dei Ministri o un suo delegato e le confederazioni sindacali individuate ai sensi del comma 2, da recepire con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, per gli aspetti di interesse regionale»;

Visto l'art. 47, comma 2, del decreto legislativo n. 29/1993, come modificato dall'art. 22 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, in base al quale «fino alla emanazione del decreto di cui al comma 1, restano in vigore e si applicano anche alle aree di contrattazione di cui all'art. 46, le disposizioni di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, e alle conseguenti direttive emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Tale normativa resta in vigore e si applica anche in sede decentrata fino a quando non sia data applicazione a quanto previsto dall'art. 45, comma 8»;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, che definisce i criteri di riferimento da utilizzare dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica per la determinazione della maggiore rappresentatività sul piano nazionale delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali operanti nel settore del pubblico impiego;

Vista la direttiva di cui alla circolare 11 marzo 1991, n. 72549/8.93.5 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 1991, concernente - in attuazione del citato articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395/1988 - le modalità di accertamento del requisito della maggiore rappresentatività sul piano nazionale delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali operanti nel settore del pubblico impiego;

Viste le direttive-circolari n. 15/93 del 16 aprile 1993 e n. 4/94 del 28 febbraio 1994 (pubblicate, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 21 aprile 1993 e nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 4 marzo 1994), riguardanti l'aggiornamento dei dati di cui alla citata direttiva-circolare dell'11 marzo 1991, i cui criteri e parametri vengono in rilievo, a norma della stessa direttiva-circolare, in tutte le «circostanze in cui è necessaria la individuazione della effettività sindacale, tenuto conto che i detti parametri costituiscono certamente riferimenti oggettivi»;

Tenuto conto degli specifici criteri e parametri definiti dalle predette direttive-circolari dell'11 marzo 1991, del 16 aprile 1993 e del 28 febbraio 1994, in riferimento alle organizzazioni sindacali che rappresentano il personale dirigenziale e della dirigenza medica e veterinaria, e le relative specifiche tipologie professionali;

Tenuto conto altresì che in base ai criteri ed ai parametri di cui alle citate direttive-circolari dell'11 marzo 1991, del 16 aprile 1993 e del 28 febbraio 1994 sono da considerare maggiormente rappresentative sul piano

nazionale le organizzazioni sindacali le quali, oltre al requisito della minima diffusione territoriale, abbiano superato anche «o quello collegato alla procedura elettiva o il criterio della consistenza associativa rilevata in base alle deleghe conferite alle amministrazioni dai dipendenti per la ritenuta del contributo sindacale»;

Viste le note con le quali le amministrazioni ricomprese nel comparto «Sanità» hanno trasmesso i dati in riferimento alle direttive-circolari in precedenza citate;

Tenuto conto dei dati inviati dalle pubbliche amministrazioni in relazione alle predette direttive-circolari;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 maggio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 4 giugno 1994, con il quale il Ministro per la funzione pubblica, on. prof. Giuliano Urbani, è stato delegato a provvedere alla «attuazione ... del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29» e ad «esercitare... ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative a tutte le materie che riguardano... 1) Funzione pubblica»;

Decreta:

Art. 1.

In attesa dell'attuazione dell'art. 47, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'art. 22 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, per la parte sindacale partecipano alla trattativa per la stipulazione del contratto collettivo nazionale della «apposita area di contrattazione collettiva per la dirigenza medica e veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale», di cui all'art. 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, le seguenti organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale nell'ambito della dirigenza medica e veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale:

1) ANAAO/ASSOMED;

2) CIMO;

3) Federazione CGGIL-CISL-UIL/Medici e Cumi/Amfup;

4) AAROI;

5) ANPO;

6) SIVEMP («specifica tipologia professionale»);

7) SIMET («specifica tipologia professionale»);

8) SNR («specifica tipologia professionale»);

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° dicembre 1994

Il Ministro: URBANI

94A8027

DECRETO 1° dicembre 1994.

Individuazione delle confederazioni sindacali e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che partecipano alla trattativa per la stipulazione del contratto collettivo nazionale del comparto del personale della scuola di cui all'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593.

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dai decreti legislativi 10 novembre 1993, n. 470, e 23 dicembre 1993, n. 546, riguardante la «razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto l'art. 45 del decreto legislativo n. 29/1993, come modificato dall'art. 15 del decreto legislativo n. 470/1993, il quale al comma 2 prevede che «i contratti collettivi nazionali sono stipulati per comparti della pubblica amministrazione comprendenti settori omogenei o affini» ed, al comma 3, disciplina il procedimento per la determinazione e composizione dei comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego;

Visto l'art. 46 del decreto legislativo n. 29/1993, in base al quale per ciascuno dei comparti di contrattazione collettiva individuati ai sensi dell'art. 45, comma 3, dello stesso decreto legislativo n. 29/1993, come modificato dall'art. 15 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, i contratti collettivi nazionali riguardanti il personale con qualifica dirigenziale non compreso nell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo n. 29/1993, sono definiti in distinte autonome separate aree di contrattazione collettiva;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 1993, n. 593, riguardante la «determinazione e composizione dei Comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego, di cui all'art. 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29»;

Visto l'art. 9 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 593/1993, che determina la composizione del comparto di contrattazione collettiva del personale della Scuola, prevedendo altresì che il relativo contratto collettivo nazionale è stipulato, per la parte pubblica dall'Agenzia di cui all'art. 50, e, per la parte sindacale, dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale nell'ambito del comparto e dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

Visto l'art. 50 del decreto legislativo n. 29/1993, come modificato dall'art. 17 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, che istituisce l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 25 gennaio 1994, n. 144, che, ai sensi del citato articolo 50 del decreto legislativo n. 29/1993, definisce il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 47, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993, come modificato dall'art. 22 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, in base al quale «la maggiore rappresentatività sul piano nazionale delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali è definita con apposito accordo tra il Presidente del Consiglio dei Ministri o un suo delegato e le confederazioni sindacali individuate ai sensi del comma 2, da recepire con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, per gli aspetti di interesse regionale»;

Visto l'art. 47, comma 2, del decreto legislativo n. 29/1993, come modificato dall'art. 22 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, in base al quale «fino alla emanazione del decreto di cui al comma 1, restano in vigore e si applicano anche alle aree di contrattazione di cui all'art. 46, le disposizioni di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, e alle conseguenti direttive emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Tale normativa resta in vigore e si applica anche in sede decentrata fino a quando non sia data applicazione a quanto previsto dall'art. 45, comma 8»;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, che definisce i criteri di riferimento da utilizzare dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica per la determinazione della maggiore rappresentatività sul piano nazionale delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali operanti nel settore del pubblico impiego;

Vista la direttiva di cui alla circolare 11 marzo 1991, n. 72549/8.93.5 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 1991, concernente - in attuazione del citato art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395/1988 - le modalità di accertamento del requisito della maggiore rappresentatività sul piano nazionale delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali operanti nel settore del pubblico impiego;

Viste le direttive-circolari n. 15/93 del 16 aprile 1993 e n. 4/94 del 28 febbraio 1994 (pubblicate, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 21 aprile 1993 e nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 4 marzo 1994), riguardanti l'aggiornamento dei dati di cui alla citata direttiva-circolare dell'11 marzo 1991, i cui criteri e parametri vengono in rilievo, a norma della stessa direttiva-circolare, in tutte le «circostanze in cui è necessaria la individuazione della effettività sindacale, tenuto conto che i detti parametri costituiscono certamente riferimenti oggettivi»;

Tenuto conto che, in base ai criteri ed ai parametri di cui alle citate direttive-circolari dell'11 marzo 1991, del 16 aprile 1993 e del 28 febbraio 1994, sono da considerare maggiormente rappresentative sul piano nazionale le confederazioni sindacali nei confronti delle quali sia stata accertata, in base alla predetta circolare, la rappresentatività qualificata in almeno due comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego di organizzazioni sindacali di categoria ad esse aderenti ovvero che siano presenti nella composizione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

Tenuto conto altresì che in base ai criteri ed ai parametri di cui alle citate direttive-circolari dell'11 marzo 1991, del 16 aprile 1993 e del 28 febbraio 1994 sono da considerare maggiormente rappresentative sul piano nazionale le organizzazioni sindacali le quali, oltre al requisito della minima diffusione territoriale, abbiano superato anche «o quello collegato alla procedura elettiva o il criterio della consistenza associativa rilevata in base alle deleghe conferite alle amministrazioni dai dipendenti per la ritenuta del contributo sindacale»;

Tenuto conto, inoltre, della speciale disposizione contenuta nella direttiva-circolare dell'11 marzo 1991 che consente «nel caso di scostamenti minimi rispetto ai discrimini quantitativi .... marginali deroghe, in via del tutto eccezionale ed ove ricorrano particolarissime ragioni giustificative, con motivati provvedimenti della pubblica amministrazione che tengano conto delle seguenti variabili di contesto: il grado di sindacalizzazione complessiva del comparto e delle diverse categorie professionali ..., la consistenza relativa delle varie organizzazioni sindacali e la dinamica di crescita di nuove organizzazioni sindacali»;

Vista la nota n. 21109/JR del 31 agosto 1993 e gli atti in essa richiamati, trasmessa dal Ministero della Pubblica Istruzione in riferimento alle direttive-circolari in precedenza citate;

Tenuto conto dei dati inviati dalle pubbliche amministrazioni in relazione alle predette direttive-circolari e dell'attuale composizione del consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 maggio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 4 giugno 1994, con il quale il Ministro per la funzione pubblica, on. prof. Giuliano Urbani, è stato delegato a provvedere alla «attuazione... del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29» e ad «esercitare... ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative a tutte le materie che riguardano... 1) Funzione pubblica»;

Decreta:

Art. 1.

In attesa dell'attuazione dell'art. 47, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'art. 22 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, per la parte sindacale partecipano alla trattativa per la stipulazione del contratto collettivo

nazionale del comparto del personale della Scuola di cui all'art. 9, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593:

le seguenti organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto della «Scuola»:

1) C.G.I.L./SNS;

2) C.I.S.L./Scuola (nelle sue componenti SISM e SINASCEL;

3) U.I.L./Scuola;

4) CONF.S.A.L./SNALS;

5) FEDERAZIONE NAZIONALE GILDA-UNAMS (in via eccezionale, tenuto conto di quanto previsto dalla direttiva-circolare n. 72549/8.93.5 dell'11 marzo 1991, confermando le precedenti deroghe operate con DPCM 5 settembre 1990 - pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 15 febbraio 1991 - e con DM 7 dicembre 1990 - pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 13 dicembre 1990 - nella considerazione che rispetto a tali provvedimenti non sono mutate le condizioni che hanno originato le predette deroghe, in assenza di nuove procedure elettive nazionali, fino alla definizione di nuove forme di partecipazione delle organizzazioni sindacali e di nuove modalità di accertamento della consistenza associativa delle medesime organizzazioni sindacali);

le seguenti confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale:

Confederazione generale italiana del lavoro (C.G.I.L.);

Confederazione italiana sindacato lavoratori (C.I.S.L.);

Confederazione unione italiana del lavoro (U.I.L.);

Confederazione sindacati autonomi lavoratori (CONF.S.A.L.);

Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori (C.I.S.A.L.);

Confederazione italiana sindacati nazionali lavoratori (C.I.S.N.A.L.);

Confederazione italiana dirigenti d'azienda (C.I.D.A);

Confederazione autonoma dei quadri direttivi della funzione pubblica (CONFE.DIR.);

Rappresentanze sindacali di base-Confederazione unitaria di base (R.d.B./CUB);

Unione sindacati professionisti pubblico-privato impiego (U.S.P.P.I),

(in ottemperanza all'ordinanza incidentale di sospensione del TAR Lazio - sezione I - del 13 luglio 1994 e della ordinanza di rigetto dell'appello del Consiglio di Stato-sezione IV - del 22 novembre 1994), con riserva dell'esito finale del giudizio pendente.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 1° dicembre 1994

Il Ministro: URBANI

94A8028

DECRETO 1° dicembre 1994.

Individuazione delle confederazioni sindacali e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che partecipano alla trattativa per la stipulazione del contratto collettivo nazionale del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593.

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dai decreti legislativi 10 novembre 1993, n. 470, e 23 dicembre 1993, n. 546, riguardante la «razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto l'articolo 45 del decreto legislativo n. 29/1993, come modificato dall'art. 15 del decreto legislativo n. 470/1993, il quale al comma 2 prevede che «i contratti collettivi nazionali sono stipulati per comparti della pubblica amministrazione comprendenti settori omogenei o affini» ed, al comma 3, disciplina il procedimento per la determinazione e composizione dei comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego;

Visto l'art. 46 del decreto legislativo n. 29/1993, in base al quale per ciascuno dei comparti di contrattazione collettiva individuati ai sensi dell'art. 45, comma 3, dello stesso decreto legislativo n. 29/1993, come modificato dall'articolo 15 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, i contratti collettivi nazionali riguardanti il personale con qualifica dirigenziale non compreso nell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo n. 29/1993, sono definiti in distinte autonome separate aree di contrattazione collettiva;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 1993, n. 593, riguardante la «determinazione e composizione dei Comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego, di cui all'art. 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29»;

Visto l'art. 8 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 593/1993, che determina la composizione del comparto di contrattazione collettiva del personale dipendente dalle istituzioni e dagli enti di ricerca e sperimentazione, prevedendo altresì che il relativo contratto collettivo nazionale è stipulato, per la parte pubblica dall'Agenzia di cui all'art. 50, e, per la parte sindacale, dalle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale nell'ambito del comparto e dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

Visto l'art. 50 del decreto legislativo n. 29/1993, come modificato dall'art. 17 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, che istituisce l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 25 gennaio 1994, n. 144, che, ai sensi del citato articolo 50 del decreto legislativo n. 29/1993, definisce il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 47, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993, come modificato dall'art. 22 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, in base al quale «la maggiore rappresentatività sul piano nazionale delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali è definita con apposito accordo tra il Presidente del Consiglio dei Ministri o un suo delegato e le confederazioni sindacali individuate ai sensi del comma 2, da recepire con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, per gli aspetti di interesse regionale»;

Visto l'art. 47, comma 2, del decreto legislativo n. 29/1993, come modificato dall'art. 22 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, in base al quale «fino alla emanazione del decreto di cui al comma 1, restano in vigore e si applicano anche alle aree di contrattazione di cui all'art. 46, le disposizioni di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, e alle conseguenti direttive emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Tale normativa resta in vigore e si applica anche in sede decentrata fino a quando non sia data applicazione a quanto previsto dall'art. 45, comma 8»;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, che definisce i criteri di riferimento da utilizzare dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica per la determinazione della maggiore rappresentatività sul piano nazionale delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali operanti nei settore del pubblico impiego;

Vista la direttiva di cui alla circolare 11 marzo 1991, n. 72549/8.93.5 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 1991, concernente - in attuazione del citato articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395/1988 - le modalità di accertamento del requisito della maggiore rappresentatività sul piano nazionale delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali operanti nel settore del pubblico impiego;

Viste le direttive-circolari n. 15/93 del 16 aprile 1993 e n. 4/94 del 28 febbraio 1994 (pubblicate, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 21 aprile 1993 e nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 4 marzo 1994), riguardanti l'aggiornamento dei dati di cui alla citata direttiva-circolare dell'11 marzo 1991, i cui criteri e parametri vengono in rilievo, a norma della stessa direttiva-circolare, in tutte le «circostanze in cui è necessaria la individuazione della effettività sindacale, tenuto conto che i detti parametri costituiscono certamente riferimenti oggettivi»;

Tenuto conto che, in base ai criteri ed ai parametri di cui alle citate direttive-circolari dell'11 marzo 1991, del 16 aprile 1993 e del 28 febbraio 1994, sono da considerare maggiormente rappresentative sul piano nazionale le confederazioni sindacali nei confronti delle quali sia stata accertata, in base alla predetta circolare, la rappresentatività qualificata in almeno due comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego di organizzazioni sindacali di categoria ad esse aderenti ovvero che siano presenti nella composizione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

Tenuto conto altresì che in base ai criteri ed ai parametri di cui alle citate direttive-circolari dell'11 marzo 1991, del 16 aprile 1993 e del 28 febbraio 1994 sono da considerare maggiormente rappresentative sul piano nazionale le organizzazioni sindacali le quali, oltre al requisito della minima diffusione territoriale, abbiano superato anche «o quello collegato alla procedura elettiva o il criterio della consistenza associativa rilevata in base alle deleghe conferite alle amministrazioni dai dipendenti per la ritenuta del contributo sindacale»;

Viste le note con le quali le amministrazioni ricomprese nel comparto del personale delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione hanno trasmesso i dati in riferimento alle direttive-circolari in precedenza citate;

Tenuto conto dei dati inviati dalle pubbliche amministrazioni in relazione alle predette direttive-circolari e dell'attuale composizione del consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 maggio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 4 giugno 1994, con il quale il Ministro per la funzione pubblica, on. prof. Giuliano Urbani, è stato delegato a provvedere alla «attuazione... del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29» e ad «esercitare... ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative a tutte le materie che riguardano... 1) Funzione pubblica»;

Decreta:

Art. 1.

In attesa dell'attuazione dell'art. 47, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'art. 22 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, per la parte sindacale partecipano alla trattativa per la stipulazione del contratto collettivo nazionale del Comparto del personale dipendente dalle Istituzioni e dagli Enti di Ricerca e Sperimentazione di cui all'art. 8, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593:

le seguenti organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto della «Ricerca»:

1) C.G.I.L./SNR;

2) C.I.S.L./FSUR;

3) U.I.L./FURG;

4) U.S.I. - AIT/Ricerca;

le seguenti confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale:

Confederazione generale italiana del lavoro (C.G.I.L.);

Confederazione italiana sindacato lavoratori (C.I.S.L.);

Confederazione unione italiana del lavoro (U.I.L.);

Confederazione sindacati autonomi lavoratori (CONF.S.A.L.);

Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori (C.I.S.A.L.);

Confederazione italiana sindacati nazionali lavoratori (C.I.S.N.A.L.);

Confederazione italiana dirigenti d'azienda (C.I.D.A);

Confederazione autonoma dei quadri direttivi della funzione pubblica (CONFE.DIR.);

Rappresentanze sindacali di base-Confederazione unitaria di base (R.d.B./CUB);

Unione sindacati professionisti pubblico-privato impiego (U.S.P.P.I),

(in ottemperanza all'ordinanza incidentale di sospensione del TAR Lazio - sezione I - del 13 luglio 1994 e della ordinanza di rigetto dell'appello del Consiglio di Stato-sezione IV - del 22 novembre 1994), con riserva dell'esito finale del giudizio pendente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 1° dicembre 1994

Il Ministro: URBANI

94A8029

DECRETO 1° dicembre 1994.

Individuazione delle confederazioni sindacali e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che partecipano alla trattativa per la stipulazione del contratto collettivo nazionale della autonoma separata area di contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale, e relative specifiche tipologie professionali, dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione di cui all'art. 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593.

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dai decreti legislativi 10 novembre 1993, n. 470, e 23 dicembre 1993, n. 546, riguardante la «razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto l'articolo 45 del decreto legislativo n. 29/1993, come modificato dall'art. 15 del decreto legislativo n. 470/1993, il quale al comma 2 prevede che «i contratti collettivi nazionali sono stipulati per comparti della pubblica amministrazione comprendenti settori omogenei o affini» ed, al comma 3, disciplina il procedimento per la determinazione e composizione dei comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego;

Visto l'art. 46, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993, in base al quale per ciascuno dei comparti di contrattazione collettiva individuati ai sensi dell'art. 45, comma 3, dello stesso decreto legislativo n. 29/1993, come modificato dall'articolo 15 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, i contratti collettivi nazionali riguardanti il personale con qualifica dirigenziale non compreso nell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo n. 29/1993, sono definiti in distinte autonome separate aree di contrattazione collettiva;

Visto l'art. 46, comma 2, del decreto legislativo n. 29/1993, in base al quale i contratti collettivi nazionali delle autonome separate aree di contrattazione di cui al comma 1 sono stipulati «dall'Agenzia di cui all'art. 50, per la parte pubblica, e, per la parte sindacale dalle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale e dalle organizzazioni sindacali interessate maggiormente rappresentative sul piano nazionale nell'ambito della rispettiva area di riferimento, assicurando un adeguato riconoscimento delle specifiche tipologie professionali»;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 1993, n. 593, riguardante la «determinazione e composizione dei Comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego, di cui all'art. 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29»;

Visto l'art. 8 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 593/1993, che determina la composizione del comparto di contrattazione collettiva del personale delle Istituzione e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione;

Visto l'art. 11 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 593/1993, il quale definisce una autonoma separata area di contrattazione collettiva per il personale con qualifica dirigenziale dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto «Ricerca», prevedendo altresì che il relativo contratto collettivo nazionale è stipulato, per la parte pubblica dall'Agenzia di cui all'art. 50, e, per la parte sindacale, dalle Organizzazioni sindacali interessate maggiormente rappresentative sul piano nazionale nell'ambito dell'autonoma separata area di contrattazione collettiva, assicurando un adeguato riconoscimento delle relative specifiche tipologie professionali, e dalle Confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

Visto l'art. 50 del decreto legislativo n. 29/1993, come modificato dall'art. 17 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, che istituisce l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 25 gennaio 1994, n. 144, che, ai sensi del citato art. 50 del decreto legislativo n. 29/1993, definisce il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 47, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993, come modificato dall'art. 22 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, in base al quale «la maggiore rappresentatività sul piano nazionale delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali è definita con apposito accordo tra il Presidente del Consiglio dei Ministri o un suo delegato e le confederazioni sindacali individuate ai sensi del comma 2, da recepire con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, per gli aspetti di interesse regionale»;

Visto l'art. 47, comma 2, del decreto legislativo n. 29/1993, come modificato dall'art. 22 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, in base al quale «fino alla emanazione del decreto di cui al comma 1, restano in vigore e si applicano anche alle aree di contrattazione di cui all'art. 46, le disposizioni di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, e alle conseguenti direttive emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Tale normativa resta in vigore e si applica anche in sede decentrata fino a quando non sia data applicazione a quanto previsto dall'art. 45, comma 8»;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, che definisce i criteri di riferimento da utilizzare dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica per la determinazione della maggiore rappresentatività sul piano nazionale delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali operanti nel settore del pubblico impiego;

Vista la direttiva di cui alla circolare 11 marzo 1991, n. 72549/8.93.5 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 1991, concernente — in attuazione del citato articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395/1988 — le modalità di accertamento del requisito della maggiore rappresentatività sul piano nazionale delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali operanti nel settore del pubblico impiego;

Viste le direttive-circolari n. 15/93 del 16 aprile 1993 e n. 4/94 del 28 febbraio 1994 (pubblicate, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 21 aprile 1993 e nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 4 marzo 1994), riguardanti l'aggiornamento dei dati di cui alla citata direttiva-circolare dell'11 marzo 1991, i cui criteri e parametri vengono in rilievo, a norma della stessa direttiva-circolare, in tutte le «circostanze in cui è necessaria la individuazione della effettività sindacale, tenuto conto che i detti parametri costituiscono certamente riferimenti oggettivi»;

Tenuto conto che, in base ai criteri ed ai parametri di cui alle citate direttive-circolari dell'11 marzo 1991, del 16 aprile 1993 e del 28 febbraio 1994, sono da considerare maggiormente rappresentative sul piano nazionale le confederazioni sindacali nei confronti delle quali sia stata accertata, in base alla predetta circolare, la rappresentatività qualificata in almeno due comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego di organizzazioni sindacali di categoria ad esse aderenti ovvero, che siano presenti nella composizione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

Tenuto conto altresì che in base ai criteri ed ai parametri di cui alle citate direttive-circolari dell'11 marzo 1991, del 16 aprile 1993 e del 28 febbraio 1994 sono da considerare maggiormente rappresentative sul piano nazionale le organizzazioni sindacali le quali, oltre al requisito della minima diffusione territoriale, abbiano superato anche «o quello collegato alla procedura elettiva o il criterio della consistenza associativa rilevata in base alle deleghe conferite alle amministrazioni dai dipendenti per la ritenuta del contributo sindacale»;

Viste le note con le quali le amministrazioni ricomprese nel comparto «Ricerca» hanno trasmesso i dati in riferimento alle direttive-circolari in precedenza citate;

Tenuto conto dei dati inviati dalle pubbliche amministrazioni in relazione alle predette direttive-circolari e dell'attuale composizione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 maggio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 4 giugno 1994, con il quale il Ministro per la funzione pubblica, on. prof. Giuliano Urbani, è stato delegato a provvedere alla «attuazione ... del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29» e ad «esercitare... ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative a tutte le materie che riguardano ... 1) Funzione pubblica»;

Decreta:

Art. 1.

In attesa dell'attuazione dell'art. 47, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'art. 22 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, per la parte sindacale partecipano alla trattativa per la stipulazione del contratto collettivo nazionale della autonoma separata area di contrattazione collettiva per il personale con qualifica dirigenziale dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto del personale delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione di cui all'art. 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593:

le seguenti organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale nell'ambito del personale con qualifica dirigenziale, e relative specifiche tipologie professionali, dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto «Ricerca»:

1) CGIL/SNR;

2) ANPRI/EPR;

3) CISL/FSUR;

4) UIL/FURG;

le seguenti confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale:

Confederazione generale italiana del lavoro (C.G.I.L.);

Confederazione italiana sindacato lavoratori (C.I.S.L.);

Confederazione unione italiana del lavoro (U.I.L.);

Confederazione sindacati autonomi lavoratori (CONF.S.A.L.);

Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori (C.I.S.A.L.);

Confederazione italiana sindacati nazionali lavoratori (C.I.S.N.A.L.);

Confederazione italiana dirigenti d'azienda (C.I.D.A);

Confederazione autonoma dei quadri direttivi della funzione pubblica (CONFE.DIR.);

Rappresentanze sindacali di base-Confederazione unitaria di base (R.d.B./CUB);

Unione sindacati professionisti pubblico-privato impiego (U.S.P.P.I),

(in ottemperanza all'ordinanza incidentale di sospensione del TAR Lazio - sezione I - del 13 luglio 1994 e della ordinanza di rigetto dell'appello del Consiglio di Stato - sezione IV - del 22 novembre 1994), con riserva dell'esito finale del giudizio pendente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° dicembre 1994

94A8030

DECRETO 1° dicembre 1994.

Individuazione delle confederazioni sindacali e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che partecipano alla trattativa per la stipulazione del contratto collettivo nazionale del comparto del personale dipendente dalle università di cui all'art. 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593.

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dai decreti legislativi 10 novembre 1993, n. 470, e 23 dicembre 1993, n. 546, riguardante la «razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto l'art. 45 del decreto legislativo n. 29/1993, come modificato dall'art. 15 del decreto legislativo n. 470/1993, il quale al comma 2 prevede che «i contratti collettivi nazionali sono stipulati per comparti della pubblica amministrazione comprendenti settori omogenei o affini» ed, al comma 3, disciplina il procedimento per la determinazione e composizione dei comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego;

Visto l'art. 46 del decreto legislativo n. 29/1993, in base al quale per ciascuno dei comparti di contrattazione collettiva individuati ai sensi dell'art. 45, comma 3, dello stesso decreto legislativo n. 29/1993, come modificato dall'art. 15 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, i contratti collettivi nazionali riguardanti il personale con qualifica dirigenziale non compreso nell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo n. 29/1993, sono definiti in distinte autonome separate aree di contrattazione collettiva;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 1993, n. 593, riguardante la «determinazione e composizione dei Comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego, di cui all'art. 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29»;

Visto l'art. 10 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 593/1993, che determina la composizione del comparto di contrattazione collettiva del personale delle università, prevedendo altresì che il relativo contratto collettivo nazionale è stipulato, per la parte pubblica dall'Agenzia di cui all'art. 50, e, per la parte sindacale, dalle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale nell'ambito del comparto e dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

Visto l'art. 50 del decreto legislativo n. 29/1993, come modificato dall'art. 17 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, che istituisce l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 25 gennaio 1994, n. 144, che, ai sensi del citato art. 50 del decreto legislativo n. 29/1993, definisce il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 47, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993, come modificato dall'art. 22 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, in base al quale «la maggiore rappresentatività sul piano nazionale delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali è definita con apposito accordo tra il Presidente del Consiglio dei Ministri o un suo delegato e le confederazioni sindacali

individuate ai sensi del comma 2, da recepire con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, per gli aspetti di interesse regionale»;

Visto l'art. 47, comma 2, del decreto legislativo n. 29/1993, come modificato dall'art. 22 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, in base al quale «fino alla emanazione del decreto di cui al comma 1, restano in vigore e si applicano anche alle aree di contrattazione di cui all'art. 46, le disposizioni di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, e alle conseguenti direttive emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Tale normativa resta in vigore e si applica anche in sede decentrata fino a quando non sia data applicazione a quanto previsto dall'art. 45, comma 8»;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, che definisce i criteri di riferimento da utilizzare dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica per la determinazione della maggiore rappresentatività sul piano nazionale delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali operanti nel settore del pubblico impiego;

Vista la direttiva di cui alla circolare 11 marzo 1991, n. 72549/8.93.5 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 1991, concernente — in attuazione del citato art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395/1988 — le modalità di accertamento del requisito della maggiore rappresentatività sul piano nazionale delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali operanti nel settore del pubblico impiego;

Viste le direttive-circolari n. 15/93 del 16 aprile 1993 e n. 4/94 del 28 febbraio 1994 (pubblicate, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 21 aprile 1993 e nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 4 marzo 1994), riguardanti l'aggiornamento dei dati di cui alla citata direttiva-circolare dell'11 marzo 1991, i cui criteri e parametri vengono in rilievo, a norma della stessa direttiva-circolare, in tutte le «circostanze in cui è necessaria la individuazione della effettività sindacale, tenuto conto che i detti parametri costituiscono certamente riferimenti oggettivi»;

Tenuto conto che, in base ai criteri ed ai parametri di cui alle citate direttive-circolari dell'11 marzo 1991, del 16 aprile 1993 e del 28 febbraio 1994, sono da considerare maggiormente rappresentative sul piano nazionale le confederazioni sindacali nei confronti delle quali sia stata accertata, in base alla predetta circolare, la rappresentatività qualificata in almeno due comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego di organizzazioni sindacali di categoria ad esse aderenti ovvero che siano presenti nella composizione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

Tenuto conto altresì che in base ai criteri ed ai parametri di cui alle citate direttive-circolari dell'11 marzo 1991, del 16 aprile 1993 e del 28 febbraio 1994 sono da considerare maggiormente rappresentative sul piano nazionale le organizzazioni sindacali le quali, oltre al requisito della minima diffusione territoriale, abbiano superato anche «o quello collegato alla procedura elettiva o il criterio della consistenza associativa rilevata in base alle deleghe conferite alle amministrazioni dai dipendenti per la ritenuta del contributo sindacale»;

Viste le note con le quali le amministrazioni ricomprese nel comparto «Università» hanno trasmesso i dati in riferimento alle direttive-circolari in precedenza citate;

Tenuto conto dei dati inviati dalle pubbliche amministrazioni in relazione alle predette direttive-circolari e dell'attuale composizione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 maggio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 4 giugno 1994, con il quale il Ministro per la funzione pubblica, on. prof. Giuliano Urbani, è stato delegato a provvedere alla «attuazione ... del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29» e ad «esercitare... ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative a tutte le materie che riguardano ... 1) Funzione pubblica»;

Decreta:

Art. 1.

In attesa dell'attuazione dell'art. 47, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'art. 22 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, per la parte sindacale partecipano alla trattativa per la stipulazione del contratto collettivo nazionale del Comparto del personale delle Università di cui all'art. 10, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593:

le seguenti organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto dell'«Università»:

1) C.G.I.L./SNU;

2) C.I.S.L./FSUR;

3) U.I.L./Università;

4) Federazione CONF. S.A.L./SNALS/Università - CISAPUNI;

le seguenti confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale:

Confederazione generale italiana del lavoro (C.G.I.L.);

Confederazione italiana sindacato lavoratori (C.I.S.L.);

Confederazione unione italiana del lavoro (U.I.L.);

Confederazione sindacati autonomi lavoratori (CONF.S.A.L.);

Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori (C.I.S.A.L.);

Confederazione italiana sindacati nazionali lavoratori (C.I.S.N.A.L.);

Confederazione italiana dirigenti d'azienda (C.I.D.A);

Confederazione autonoma dei quadri direttivi della funzione pubblica (CONFE.DIR.);

Rappresentanze sindacali di base-Confederazione unitaria di base (R.d.B./CUB);

Unione sindacati professionisti pubblico-privato impiego (U.S.P.P.I),

(in ottemperanza all'ordinanza incidentale di sospensione del TAR Lazio - sezione I - del 13 luglio 1994 e della ordinanza di rigetto dell'appello del Consiglio di Stato - sezione IV - del 22 novembre 1994), con riserva dell'esito finale del giudizio pendente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° dicembre 1994

Il Ministro: URBANI

94A8031

DECRETO 1° dicembre 1994.

Individuazione delle confederazioni sindacali e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che partecipano alla trattativa per la stipulazione del contratto collettivo nazionale della autonoma separata area di contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale, e relative specifiche tipologie professionali, dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto del personale delle Università di cui all'art. 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593.

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dai decreti legislativi 10 novembre 1993, n. 470, e 23 dicembre 1993, n. 546, riguardante la «razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto l'art. 45 del decreto legislativo n. 29/1993, come modificato dall'art. 15 del decreto legislativo n. 470/1993, il quale al comma 2 prevede che «i contratti collettivi nazionali sono stipulati per comparti della pubblica amministrazione comprendenti settori omogenei o affini» ed, al comma 3, disciplina il procedimento per la determinazione e composizione dei comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego;

Visto l'art. 46, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993, in base al quale per ciascuno dei comparti di contrattazione collettiva individuati ai sensi dell'art. 45, comma 3, dello stesso decreto legislativo n. 29/1993, come modificato dall'articolo 15 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, i contratti collettivi nazionali riguardanti il personale con qualifica dirigenziale non compreso nell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo n. 29/1993, sono definiti in distinte autonome separate aree di contrattazione collettiva;

Visto l'art. 46, comma 2, del decreto legislativo n. 29/1993, in base al quale i contratti collettivi nazionali delle autonome separate aree di contrattazione di cui al comma 1 sono stipulati «dall'Agenzia di cui all'art. 50, per la parte pubblica, e, per la parte sindacale dalle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale e dalle organizzazioni sindacali interessate maggiormente rappresentative sul piano nazionale nell'ambito della rispettiva area di riferimento, assicurando un adeguato riconoscimento delle specifiche tipologie professionali»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 1993, n. 593, riguardante la «determinazione e composizione dei Comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego, di cui all'art. 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29»;

Visto l'art. 5 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 593/1993, che determina la composizione del comparto di contrattazione collettiva del personale dipendente dalle università;

Visto l'art. 11 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 593/1993, il quale definisce una autonoma separata area di contrattazione collettiva per il personale con qualifica dirigenziale dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto «Università», prevedendo altresì che il relativo contratto collettivo nazionale è stipulato, per la parte pubblica dall'Agenzia di cui all'art. 50, e, per la parte sindacale, dalle Organizzazioni sindacali interessate maggiormente rappresentative sul piano nazionale nell'ambito dell'autonoma separata area di contrattazione collettiva, assicurando un adeguato riconoscimento delle relative specifiche tipologie professionali, e dalle Confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

Visto l'art. 50 del decreto legislativo n. 29/1993, come modificato dall'art. 17 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, che istituisce l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 25 gennaio 1994, n. 144, che, ai sensi del citato art. 50 del decreto legislativo n. 29/1993, definisce il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 47, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993, come modificato dall'art. 22 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, in base al quale «la maggiore rappresentatività sul piano nazionale delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali è definita

con apposito accordo tra il Presidente del Consiglio dei Ministri o un suo delegato e le confederazioni sindacali individuate ai sensi del comma 2, da recepire con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, per gli aspetti di interesse regionale»;

Visto l'art. 47, comma 2, del decreto legislativo n. 29/1993, come modificato dall'art. 22 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, in base al quale «fino alla emanazione del decreto di cui al comma 1, restano in vigore e si applicano anche alle aree di contrattazione di cui all'art. 46, le disposizioni di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, e alle conseguenti direttive emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Tale normativa resta in vigore e si applica anche in sede decentrata fino a quando non sia data applicazione a quanto previsto dall'art. 45, comma 8»;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, che definisce i criteri di riferimento da utilizzare dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica per la determinazione della maggiore rappresentatività sul piano nazionale delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali operanti nel settore del pubblico impiego;

Vista la direttiva di cui alla circolare 11 marzo 1991, n. 72549/8.93.5 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 1991, concernente — in attuazione del citato art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395/1988 — le modalità di accertamento del requisito della maggiore rappresentatività sul piano nazionale delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali operanti nel settore del pubblico impiego;

Viste le direttive-circolari n. 15/93 del 16 aprile 1993 e n. 4/94 del 28 febbraio 1994 (pubblicate, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 21 aprile 1993 e nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 4 marzo 1994), riguardanti l'aggiornamento dei dati di cui alla citata direttiva-circolare dell'11 marzo 1991, i cui criteri e parametri vengono in rilievo, a norma della stessa direttiva-circolare, in tutte le «circostanze in cui è necessaria la individuazione della effettività sindacale, tenuto conto che i detti parametri costituiscono certamente riferimenti oggettivi»;

Tenuto conto che, in base ai criteri ed ai parametri di cui alle citate direttive-circolari dell'11 marzo 1991, del 16 aprile 1993 e del 28 febbraio 1994, sono da considerare maggiormente rappresentative sul piano nazionale le confederazioni sindacali nei confronti delle quali sia stata accertata, in base alla predetta circolare, la rappresentatività qualificata in almeno due comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego di organizzazioni sindacali di categoria ad esse aderenti ovvero, che siano presenti nella composizione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

Tenuto conto altresì che in base ai criteri ed ai parametri di cui alle citate direttive-circolari dell'11 marzo 1991, del 16 aprile 1993 e del 28 febbraio 1994 sono da considerare maggiormente rappresentative sul piano nazionale le organizzazioni sindacali le quali, oltre al requisito della minima diffusione territoriale, abbiano superato anche «o quello collegato alla procedura elettiva o il criterio della consistenza associativa rilevata in base alle deleghe conferite alle amministrazioni dai dipendenti per la ritenuta del contributo sindacale»;

Viste le note con le quali le amministrazioni ricomprese nel comparto «Università» hanno trasmesso i dati in riferimento alle direttive-circolari in precedenza citate;

Tenuto conto dei dati inviati dalle pubbliche amministrazioni in relazione alle predette direttive-circolari e dell'attuale composizione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 maggio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 4 giugno 1994, con il quale il Ministro per la funzione pubblica, on. prof. Giuliano Urbani, è stato delegato a provvedere alla «attuazione ... del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29» e ad «esercitare... ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative a tutte le materie che riguardano ... 1) Funzione pubblica»;

Decreta:

Art. 1.

In attesa dell'attuazione dell'art. 47, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'art. 22 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, per la parte sindacale partecipano alla trattativa per la stipulazione del contratto collettivo nazionale della autonoma separata area di contrattazione collettiva per il personale con qualifica dirigenziale dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto delle «Università» di cui all'art. 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593:

le seguenti organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale nell'ambito del personale con qualifica dirigenziale, e relative specifiche tipologie professionali, dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto delle «Università»:

1) C.I.S.L./FSUR/Dirigenti;

2) CIDA/FENDEP/Università;

le seguenti confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale:

Confederazione generale italiana del lavoro (C.G.I.L.);

Confederazione italiana sindacato lavoratori (C.I.S.L.);

Confederazione unione italiana del lavoro (U.I.L.);

Confederazione sindacati autonomi lavoratori (CONF.S.A.L.);

Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori (C.I.S.A.L.);

Confederazione italiana sindacati nazionali lavoratori (C.I.S.N.A.L.);

Confederazione italiana dirigenti d'azienda (C.I.D.A);

Confederazione autonoma dei quadri direttivi della funzione pubblica (CONFE.DIR.);

Rappresentanze sindacali di base-Confederazione unitaria di base (R.d.B./CUB);

Unione sindacati professionisti pubblico-privato impiego (U.S.P.P.I),

(in ottemperanza all'ordinanza incidentale di sospensione del TAR Lazio - sezione I - del 13 luglio 1994 e della ordinanza di rigetto dell'appello del Consiglio di Stato - sezione IV - del 22 novembre 1994), con riserva dell'esito finale del giudizio pendente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° dicembre 1994

94A8032

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

◇ **TERAMO**
CARTOLIBRERIA FANÌ
Via Carducci, 54

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Europa, 19/D
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.A.S.
Via delle Scuole, 38

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA CENTRALE
Corso Martiri Libertà, 63

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI DI LAZ-ZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele, 11-15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

Segue: **LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP - ALBA
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INT.LE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
LIBRERIA INT.LE BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 162
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA «IL PAPIRO»
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **IGLESIAS**
LIBRERIA DUOMO
Via Roma, 56/58

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA S.G.C.
Via F. Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Sciuti, 66
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70

◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA già ETRURIA
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
LIBRERIA SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via S. Pietro, 1

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato».S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	**L. 357.000**
- semestrale	**L. 195.500**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	**L. 65.500**
- semestrale	**L. 46.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	**L. 200.000**
- semestrale	**L. 109.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	**L. 65.000**
- semestrale	**L. 45.500**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	**L. 199.500**
- semestrale	**L. 108.500**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	**L. 687.000**
- semestrale	**L. 379.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	**L. 1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**L. 2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L. 124.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L. 81.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	**L. 7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	**L. 1.300.000**
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	**L. 1.500**
per ogni 96 pagine successive	**L. 1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	**L. 4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L. 336.000**
Abbonamento semestrale	**L. 205.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189